Il freno all'imposta sulla sostanza

Samuele Vorpe*

- 1. Gli effetti dell'imposta sulla sostanza
 - 1.1. Il quadro costituzionale e l'autonomia cantonale in materia di aliquote
 - 1.2. Il divieto di un'imposizione confiscatoria
- 2. I modelli cantonali
 - 2.1. Canton Argovia
 - 2.2. Cantoni di Basilea-Città e Vallese
 - 2.3. Canton Berna
 - 2.4. Canton Lucerna
 - 2.5. Cantoni di Vaud e Ginevra
- 3. Alcune considerazioni sui modelli esaminati
- I modelli cantonali con riferimento al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva
 - 4.1. Il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva
 - 4.2. L'uguaglianza orizzontale e verticale
 - 4.3. Il tetto fiscale massimo per ogni singola imposta
 - 4.4. Il tetto fiscale massimo sul provento della sostanza
- 5. L'applicazione del modello bernese nel Canton Ticino
 - 5.1. La situazione del Canton Ticino nel confronto intercantonale
 - 5.2. La soluzione bernese
 - 5.3. Le conseguenze fiscali per contribuenti con sostanze e rendimenti diversi
 - 5.4. Le conseguenze sul gettito fiscale
 - 5.5. Conclusioni sul modello bernese

Docente-ricercatore SUP, Centro di competenze tributarie della SUPSI. Si ringraziano per i preziosi consigli ricevuti durante la redazione di questo contributo il signor *Fernando Ghiringhelli*, lic. oec. HSG, il signor *Giordano Macchi*, Senior Manager presso il reparto fiscale di KPMG SA, Lugano, e il Dott. *Andrea Pedroli*, Giudice della Camera di diritto tributario del Canton Ticino. Pure si ringrazia la Divisione delle Contribuzioni del Canton Ticino per avermi permesso, in base ai dati fiscali del 2007, di elaborare una simulazione per il Canton Ticino.

1. Gli effetti dell'imposta sulla sostanza

1.1. Il quadro costituzionale e l'autonomia cantonale in materia di aliquote

Secondo l'art.129 cpv. 1 della Costituzione federale (Cost., RS 101) la Confederazione, in collaborazione con i Cantoni, ha il compito di emanare i principi per armonizzare le imposte dirette federali, cantonali e comunali. Il 14 dicembre 1990 il legislatore federale ha adottato, in applicazione di questa disposizione costituzionale, la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID, RS 642.14), entrata in vigore il 1° gennaio 1993, la quale ha obbligato tutti i Cantoni ad unificare la riscossione delle imposte dirette sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche e sull'utile e il capitale delle persone giuridiche. L'armonizzazione (formale) si estende all'assoggettamento, all'oggetto e al periodo di calcolo delle imposte, alla procedura e alle disposizioni penali. Rimane invece di esclusiva competenza cantonale la determinazione delle tariffe, delle aliquote fiscali e degli importi esenti da imposta (art. 129 cpv. 2 Cost.; art. 1 cpv. 3 LAID).

La LAID prescrive ai Cantoni l'obbligo di riscuotere «un'imposta sul reddito e un'imposta sulla sostanza delle persone fisiche» (art. 2 cpv. 1 lett. *a* LAID). L'imposta sulla sostanza rappresenta innanzitutto un'imposta complementare a quella principale sul reddito destinata a colpire il provento della sostanza e non la sostanza medesima. Da un punto di vista del principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva, l'imposta sulla sostanza permette di prendere in considerazione anche l'aumento della sostanza che risulta, tra l'altro, dall'aumento della capitalizzazione in borsa che, rappresentando un utile in capitale realizzato sulla sostanza privata, non è soggetto all'imposta sul reddito!. Inoltre, l'imposta sulla sostanza esercita una funzione di controllo poiché permette all'au-

Cfr. Consiglio federale, Messaggio del 25 ottobre 2000 sull'iniziativa popolare «per un'imposta sugli utili da capitale», in: FF 2000 5259.

torità fiscale di confrontare l'evoluzione della sostanza con i redditi dichiarati dal contribuente².

Tuttavia questa imposta *sussidiaria* può comportare effetti finanziari negativi per taluni contribuenti, che ritraggono dalla loro sostanza un provento – sotto forma p. es. di interessi, dividendi o affitti – nullo o comunque trascurabile. In questi casi, infatti, i contribuenti interessati sono tenuti ad attingere al loro patrimonio per pagare l'imposta sulla sostanza che eccede il loro reddito conseguito.

In queste situazioni è opportuno domandarsi se il contribuente che è tenuto ad attingere alla sua sostanza per pagare le imposte sul reddito e sulla sostanza possa quantomeno appellarsi al principio costituzionale della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) che vieta, come si vedrà in seguito, un'imposizione confiscatoria.

1.2. Il divieto di un'imposizione confiscatoria

1.2.1. La portata dell'art. 26 Cost.

L'art. 26 Cost. protegge sia concreti diritti patrimoniali del cittadino (garanzia dei diritti del proprietario) sia il concetto stesso di proprietà quale istituto dell'ordine giuridico svizzero (garanzia dell'istituto)³.

La garanzia della proprietà, intesa come istituto, protegge effettivamente il cittadino dalla percezione di tributi pubblici confiscatori. Secondo la giurisprudenza, un tributo è confiscatorio se è talmente elevato da privare il contribuente della sua sostanza privata o della possibilità di costituirne una nuova, così da intaccare l'essenza, il fondamento stesso della garanzia istituzionale della proprietà⁴. In altri termini, una pretesa fiscale non deve mettere in pericolo il nucleo essenziale della proprietà privata.

² XAVIER OBERSON, Droit fiscal suisse, 3ª ediz., Basilea 2007, § 8 n. 2, pag. 167. Cfr. inoltre WALTER RYSER/BERNARD ROLLI, Précis de droit fiscal suisse, 4ª ediz., Berna 2002, pag. 402.

Decisione 1P.246/1999 in re B. e LLCC del 14 dicembre 1999 = RDAT I-2000, pag. 325, consid. 3b.

Decisione 2P.254/2003 del 4 marzo 2004, consid. 4.2 con numerosi riferimenti.

Spetta al legislatore conservare la sostanza del patrimonio del contribuente e lasciargli la possibilità di formarne uno nuovo⁵.

L'Alta Corte ritiene che non sia possibile stabilire, in modo univoco, il confine tra un carico fiscale ammissibile e un'imposizione confiscatoria. Il Tribunale federale ha osservato, a questo proposito, che il limite non può essere fissato in cifre attraverso una determinata aliquota⁶. Per giudicare se un'imposizione abbia un effetto confiscatorio, l'aliquota applicabile espressa in percentuale non rappresenta dunque l'unico elemento decisivo, ma occorre esaminare il carico che rappresenta l'imposizione su un periodo abbastanza lungo, facendo astrazione delle circostanze straordinarie; a questo scopo occorre prendere in considerazione l'insieme delle circostanze concrete, la durata e la gravità del danno, il cumulo con altre tasse o contributi e la possibilità di trasferire l'onere contributivo su altre persone⁷.

Per determinare se un'imposta comporti, in generale o in un caso particolare, un effetto confiscatorio, occorre esaminare l'onere che essa implica per il contribuente durante un periodo di tempo di una certa lunghezza. Non basta che tale effetto risulti casualmente una volta, in seguito al concatenamento di circostanze straordinarie, ma è necessario che, secondo il senso e il fine della disciplina dell'imposta stessa, esso sia voluto, o quanto meno ritenuto possibile, in modo generale e durevole⁸.

Secondo questi criteri, l'Alta Corte ha stabilito che un'imposizione eccessiva legata alle imposte sul reddito e sulla sostanza non viola la garanzia della proprietà quando la causa è imputabile al contribuente. È il caso quando quest'ultimo rinuncia spontaneamente ad un provento in ragione delle relazioni familiari⁹ o in prospettiva di realizzare un utile in

⁵ DTF 128 II 112 = RDAF 2003 I 536, consid. 10b/bb.

⁶ DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6a.

⁷ DTF 128 II 112 = RDAF 2003 I 536, consid. 10b/bb con numerosi riferimenti.

⁸ DTF 102 Ia 220, consid. 3c.

Il Tribunale federale pensava probabilmente al mancato pagamento di interessi in caso di prestiti oppure all'utilizzo sottocosto di proprietà immobiliari da parte di parenti (cfr. FELIX RICHNER, Steuertarifliche Besonderheiten für natürliche Personen in der Schweiz, ASA 77 pag. 201 seg.).

capitale importante. Ciò può avvenire p. es. quando si detiene dell'oro o altri metalli preziosi, che non generano alcun reddito, oppure quando si fa della speculazione acquistando del terreno al momento non ancora edificabile, che viene comunque pagato a caro prezzo ma che dà un reddito esiguo essendo ancora sfruttato a scopi agricoli. Ma anche nel caso in cui il proprietario non possa convertire la propria sostanza in beni che fruttano un reddito di una certa consistenza, oppure se tale conversione non fosse ragionevole, non si è in presenza di un'imposizione confiscatoria se il carico fiscale, di per sé eccessivo, ha una durata limitata¹⁰.

Nella sua giurisprudenza l'Alta Corte è sempre stata molto rigida nel giudicare un'imposizione confiscatoria. Ad esempio ha negato un carattere confiscatorio ad un'aliquota d'imposta del 46.3% sul reddito¹¹, oppure ad un'imposizione unica pari a due terzi dell'utile di due esercizi aziendali¹², così come un prelievo fiscale fino al 60% del maggior valore risultante da provvedimenti pianificatori¹³. In materia d'imposte sulle successioni ha pure avuto modo di negare la violazione della garanzia della proprietà ad aliquote pari al 40%¹⁴, al 41%¹⁵, rispettivamente al 48%¹⁶ del valore dei beni ereditati, così come la vendita di un immobile che viene colpita con un'imposizione complessiva del 50% ai fini dell'imposta sugli utili immobiliari e sulle successioni¹⁷, anche se simili aliquote obbligano il contribuente a far capo alla sostanza¹⁸.

L'Alta Corte ha pure stabilito che l'imposta sulle grandi sostanze allora prelevata dal Canton Argovia non fosse da considerare confiscatoria, nonostante l'ammontare dell'imposta sul reddito e sulla sostanza di 523 551 franchi a carico del ricorrente superasse temporaneamente il suo reddito

¹⁰ DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6c.

¹¹ DTF 99 Ia 638, consid. 7.

¹² DTF 102 Ia 220, consid. 3.

¹³ DTF 105 Ia 134, consid. 3b.

¹⁴ Decisione 2P.139/2004 del 30 novembre 2004, consid. 4.3.

Decisione 2P.151/2006 dell'11 ottobre 2006, consid 5.2.

¹⁶ Decisione del 13 luglio 1984 = Rep. 1986 pag. 332, consid. 3a.

¹⁷ Decisione 2P.300/1992 del 17 novembre 1993, consid. 5d.

¹⁸ DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6c.

realizzato di 498 800 franchi¹⁹. Il Tribunale federale per giungere a questa conclusione si è chiesto se in un caso normale²⁰ si sarebbe potuta configurare un'imposizione confiscatoria. I giudici hanno quindi esaminato se l'imposta sul reddito riferita al provento della sostanza, cumulata con l'imposta sulla sostanza, fosse da ritenersi confiscatoria nel Canton Argovia, presupponendo che a causa dell'imposizione complessiva la sostanza venisse poco a poco intaccata oppure che la costituzione di una nuova fosse praticamente impossibile. Per determinare se vi fosse un carattere confiscatorio dell'imposizione, l'Alta Corte ha poi calcolato le imposte nel capoluogo cantonale su una sostanza di 2 mio. di franchi e un provento di 80 000 franchi, che equivale ad un rendimento del 4% sulla base delle statistiche dell'anno 1973. L'imposta sul reddito di 35 471 franchi, sommata a quella sulla sostanza, in caso di un rendimento normale, avrebbe comportato un'imposizione complessiva di 50358 franchi, pari a circa il 60% del provento della sostanza. Ha poi ricordato che se la sostanza e il relativo provento fossero stati più elevati, l'imposizione complessiva ai fini dell'imposta sul reddito e sulla sostanza sarebbe stata anch'essa più elevata a seguito della progressione delle aliquote. Per giustificare la pretesa dello Stato ha poi infine considerato che il carico fiscale complessivo sul reddito e sulla sostanza prelevato nel Canton Argovia per l'anno 1973 fosse sì elevato, ma che rispetto alla media svizzera degli altri Cantoni fosse superiore solo di cinque punti percentuali e pertanto in casi normali non si sarebbe potuto affermare che la pretesa fiscale dello Stato fosse da ritenersi confiscatoria per le sostanze importanti²¹.

DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6c.

P. es. nel Canton Ticino un contribuente coniugato, domiciliato a Bellinzona, che possiede una sostanza imponibile di 10 mio. di franchi che genera un rendimento netto del 3% (= 300 000 franchi), è tenuto a corrispondere all'autorità fiscale un'imposta complessiva (cantonale, comunale e federale) sul reddito e sulla sostanza di 160 152 franchi, che corrisponde al 53.38% del provento della sostanza. Se il medesimo contribuente non possedesse alcuna sostanza e invece di un provento della sostanza ritraesse 300 000 franchi dal reddito del lavoro, l'imposta complessiva scenderebbe a 94 631 franchi (= 31.54%); cfr. anche RICHNER, ASA 77, pag. 224, nota a piè di pagina 112.

²¹ DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6b.

In altri casi il Tribunale federale ha giudicato che l'imposizione di una parcella di terreno, il cui valore venale determinante era superiore a 5,2 mio. di franchi e dove la relativa imposta sulla sostanza ammontava a 35 000 franchi, non fosse da considerarsi confiscatoria seppur l'affitto percepito ammontasse a 14 000 franchi²²; anche l'imposizione del valore locativo quale fonte di reddito non è stata ritenuta confiscatoria²³.

Nel 1999 è poi stato chiamato a decidere sulla costituzionalità dell'iniziativa popolare *«Per un'imposta straordinaria di solidarietà»* nel Canton Ticino, con la quale si chiedeva di introdurre, per il solo biennio 1999-2000, un supplemento dell'imposta cantonale compreso tra il 2 e il 10% sui redditi imponibili eccedenti i 100 000 franchi e un supplemento dell'imposta cantonale del 10% sulle sostanze imponibili eccedenti 1 mio. di franchi. Ebbene il quesito di sapere se sia o meno confiscatorio un prelievo fiscale così come postulato dall'iniziativa, limitato nel tempo e tale da non impedire durevolmente la formazione di un nuovo patrimonio, è stato lasciato aperto²⁴. Il Tribunale federale ha evitato di prendere posizione sugli effetti confiscatori postulati dall'iniziativa siccome «siffatta imposizione contraddice comunque in modo urtante il sentimento della giustizia dell'equità ed è quindi contrario all'art. 4 CF (ndr. art. 8 Cost.)»²⁵.

In una sentenza del 2003²⁶, la Commissione cantonale di tassazione del Canton Basilea-Campagna²⁷ ha esaminato un caso in cui il ricorrente argomentava che il suo provento della sostanza avesse subito un'imposizione (confiscatoria) tra il 70 e il 90%, dovuta al cumulo dell'imposta

²² Decisione 2A.402/2003 del 16 luglio 2004, consid. 3.2.

²³ DTF 112 Ia 240 = JdT 1988 I 268, consid. 6.

Decisione 1P.246/1999 in re B. e LLCC del 14 dicembre 1999 = RDAT I-2000, pag. 325, consid. 3d/aa.

Decisione 1P.246/1999 in re B. e LLCC del 14 dicembre 1999 = RDAT I-2000, pag. 325, consid. 3d/aa.

²⁶ Decisione n. 10/2003 del 7 marzo 2003.

Questo Cantone dispone di una particolare disposizione per i casi di rigore (art. 183 LT-BL) la quale permette ad un contribuente di appellarsi alla Commissione cantonale di tassazione nel momento in cui ritenga che vi sia un aggravio ingiustificato («ungerechtfertigte Belastung»).

sulla sostanza e di quella sul reddito riferita al provento della sostanza²⁸. La Commissione ha tuttavia giudicato, anche in questo caso, che un simile carico fiscale non avesse carattere confiscatorio in base ai criteri ricavati dalla giurisprudenza del Tribunale federale²⁹. Decisiva, secondo la Commissione, la possibilità per il contribuente di ricavare dalla sua sostanza mobiliare un utile in capitale esente da imposta in caso di vendita della partecipazione³⁰. La Commissione si è poi soffermata sulle disposizioni conosciute da alcuni Cantoni volte a limitare il carico fiscale massimo, con particolare riferimento a quella prevista dal limitrofo Canton Basilea-Città, sostenendo che non fosse compito del giudice, bensì del legislatore, disporre di simili disposizioni per attenuare il carico fiscale³¹.

In un unico caso l'Alta Corte ha riconosciuto un'imposizione confiscatoria contraria al principio costituzionale della garanzia della proprietà, ammettendo che l'imposizione di una rendita vitalizia di 2200 franchi mensili destinata al mantenimento di un contribuente, colpita sia dall'imposta di successione sia da quella sul reddito, fosse da ritenersi confiscatoria tenuto conto della condizione economica modesta del contribuente e dato che il carico fiscale complessivamente sopportato raggiungeva il 55%³².

1.2.2. Considerazioni sulla portata dell'art. 26 Cost.

La giurisprudenza del Tribunale federale, anche nel caso in cui ha giudicato un carico fiscale complessivo del 55% come confiscatorio, si è orientata all'esame della situazione concreta del contribuente. In tale sentenza le circostanze che hanno indotto l'Alta Corte ad accettare la tesi della ricorrente erano basate sulla sua situazione personale caratterizzata da condizioni finanziarie modeste e dal fatto che la rendita vitalizia fosse esclusivamente destinata al suo mantenimento³³. In una decisione del

²⁸ Decisione n. 10/2003 del 7 marzo 2003, consid. 6.

²⁹ Con particolare riferimento alla DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6c.

³⁰ Decisione n. 10/2003 del 7 marzo 2003, consid. 6 e 8.

³¹ Decisione n. 10/2003 del 7 marzo 2003, consid. 7.

³² ASA 56 pag. 439 seg.

³³ ROBERT DANON, Conformité au droit supérieur de l'initiative cantonale «Pour une

2004 l'Alta Corte ha poi relativizzato la portata di questa sentenza, precisando che decisive erano le circostanze concrete del caso individuale, tanto più che la rendita vitalizia assicurava a malapena l'esistenza all'erede³⁴

La dottrina dominante ritiene che la portata data alla garanzia della proprietà secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in materia fiscale sia alquanto limitata³⁵. Inoltre, i criteri enunciati dalla sua giurisprudenza, relativamente vaghi, permettono difficilmente di ricavarne un principio di portata generale³⁶, decisivo è l'esame concreto del singolo caso.

Allo stato attuale della giurisprudenza, si può dunque ritenere che il Tribunale federale abbia sempre assunto un comportamento prudenziale per giudicare un'imposizione confiscatoria, senza enunciare un principio univoco da applicare a tutti i casi.

È compito del legislatore cantonale garantire che un tributo rispetti la garanzia della proprietà, soprattutto in considerazione dell'autonomia di cui gode in materia di aliquote.

1.2.3. Gli utili in capitale appartenenti alla sostanza mobiliare privata

Uno dei motivi principali per i quali l'Alta Corte non ha *quasi* mai riconosciuto un'imposizione confiscatoria è legato all'esenzione degli utili in capitale conseguiti su elementi della sostanza mobiliare privata di un contribuente (art. 7 cpv. 4 LAID). Il Tribunale federale ritiene che una pretesa fiscale eccessiva non lede il principio della garanzia della proprietà se il contribuente può, in un secondo momento, ricavare dalla vendita del suo patrimonio un utile in capitale esente da imposta. Ciò significa che l'elevato aggravio fiscale che sopporta il contribuente viene suc-

participation des grandes fortunes, limitée dans le temps», Avis de droit, Annexe au Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de décret concernant la recevabilité matérielle de l'initiative législative populaire cantonale «Pour une participation des grandes fortunes, limitée dans le temps», n. 07.015, Neuchâtel 2007, pag. 18.

³⁴ Decisione 2P.139/2004 del 30 novembre 2004, consid. 4.2.

DANON, 2007, pag. 18, con dottrina citata.

DANON, 2007, pag. 18, con dottrina citata.

cessivamente compensato da una totale esenzione nel momento in cui il patrimonio fuoriesce dalla sua sfera privata.

Bisogna tuttavia rilevare che nel corso degli anni sia la giurisprudenza del Tribunale federale sia la prassi dell'Amministrazione federale delle contribuzioni hanno reso più difficile la possibilità di conseguire un utile esente dall'imposta sul reddito.

Secondo il Tribunale federale gli utili provenienti da un'attività che oltrepassa la semplice amministrazione della sostanza privata rappresentano un reddito da attività lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività costituiscono sostanza commerciale, pur mancando ogni attività organizzata nella forma di una vera e propria impresa³⁷. Queste considerazioni sono state elaborate dal Tribunale federale dapprima con riferimento alle operazioni immobiliari e in seguito a quelle mobiliari (titoli, oro e divise). Quali indizi di un'attività lucrativa indipendente possono entrare in considerazione il modo di agire sistematico e pianificato, la frequenza delle operazioni, la stretta correlazione di un'operazione con l'attività professionale del contribuente, l'impiego di conoscenze specialistiche particolari, la durata del possesso, l'impiego di rilevanti mezzi di terzi per finanziare le operazioni, la realizzazione nell'ambito di una società di persone³⁸.

Ognuno di questi indizi insieme ad altri, ma anche da solo, può essere sufficiente a far ritenere che via sia un'attività lucrativa indipendente.

L'assenza di una disposizione legale chiara che consenta un'applicazione certa del diritto è stata riconosciuta anche dal Consiglio federale nel suo Messaggio del 22 giugno 2005 concernente la Riforma II dell'imposizione delle imprese, dove rileva che siccome la giurisprudenza del Tribunale federale «[...] non assicura né la certezza del diritto né la parità di trattamento», è necessario proporre una nuova disposizione legislativa³⁹.

³⁷ ANDREA PEDROLI/MARCO BERNASCONI, Gli aspetti fiscali del capital gain, SUPSI, Manno 2005, pag. 21.

³⁸ PEDROLI/BERNASCONI, 2005, pag. 22.

³⁹ PEDROLI/BERNASCONI, 2005, pag. 72.

Nel dichiarato intento di «garantire la certezza del diritto per i contribuenti», l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha diffuso il 21 giugno 2005, proprio un giorno prima del Messaggio del Consiglio federale, la circolare n. 8 concernente il Commercio professionale di titoli. Essa prevede una doppia verifica per pervenire alla qualifica dei redditi conseguiti con la vendita di titoli:

- un primo esame preliminare fondato su sei criteri che se sono cumulativamente presenti, escludono l'esistenza di un commercio professionale di titoli;
- se i sei criteri non sono cumulativamente rispettati, si applicano gli indizi elaborati dalla giurisprudenza del Tribunale federale per stabilire se si tratti di semplice gestione della sostanza privata oppure di attività lucrativa indipendente⁴⁰.

Poiché il disegno di legge del Consiglio federale sull'imposizione degli utili in capitale realizzati dalla sostanza privata è stato *congelato* dalle Camere federali, per stabilire se la vendita rappresenti un utile esente oppure imponibile⁴¹ si dovrà continuare a far riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale.

1.2.4. Gli utili in capitale appartenenti alla sostanza immobiliare privata

Oltre all'incertezza giuridica legata all'imposizione degli utili mobiliari, si rileva che i Cantoni sono tenuti a riscuotere un'imposta sugli utili immobiliari conseguiti in seguito all'alienazione di un fondo facente parte della sostanza privata o di un fondo agricolo o silvicolo, nonché di parti dello stesso, sempreché il prodotto dell'alienazione superi le spese di investimento (art. 12 cpv. 1 LAID). Ne consegue che, ai fini dell'imposta cantonale, gli utili appartenenti alla sostanza immobiliare privata non sono esentati dall'imposta sul reddito⁴². Le modalità d'imposizione degli

⁴⁰ PEDROLI/BERNASCONI, 2005, pag. 29.

⁴¹ Nel caso d'imposizione, l'utile in capitale è soggetto anche ai contributi AVS trattandosi di un reddito da attività lucrativa indipendente.

⁴² L'art. 16 cpv. 3 LIFD che esenta gli utili in capitale privato non pone invece distinzioni tra gli utili conseguiti dalla sostanza immobiliare e da quella mobiliare.

utili immobiliari variano da Cantone a Cantone a dipendenza del sistema adottato⁴³.

In caso di alienazione di un immobile il legislatore ticinese ha optato per una scala delle aliquote unica in funzione della sola durata della proprietà, le cui aliquote decrescono con una certa regolarità per premiare la durata della proprietà⁴⁴. Le aliquote sono stabilite fino ad un massimo del 31% per le detenzioni di immobili inferiori ad un anno, e ad un minimo del 4% per le detenzioni superiori ai 30 anni (art. 139 LT-TI).

1.2.5. Le disposizioni contenute nelle costituzioni cantonali

Nelle costituzioni di alcuni Cantoni vi sono delle disposizioni che stabiliscono dei limiti – anche se non espressi in termini percentuali – nella commisurazione delle imposte, rafforzando il principio costituzionale che vieta un'imposizione confiscatoria:

 l'art. 119 cpv. 2 della Costituzione cantonale di Argovia (RS 131.227) dispone dei limiti nella commisurazione delle imposte, del seguente tenore:

Die Steuern sind so zu bemessen, dass die gesamte Belastung der Steuerpflichtigen mit Abgaben nach sozialen Grundsätzen tragbar ist, die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft nicht überfordert, der Wille zur Einkommens- und Vermögenserzielung nicht geschwächt und die Selbstvorsorge gefördert wird.

Analoghe disposizioni sono previste all'art. 99 cpv. 1 della Costituzione cantonale di Sciaffusa (RS 131.223) e all'art. 60 cpv. 2 della Costituzione cantonale di Uri (RS 131.214).

L'art. 12 LAID consente ai Cantoni di utilizzare due diversi sistemi d'imposizione: a) il sistema *monistico*, vale a dire la possibilità di estendere l'assoggettamento all'imposta immobiliare oltre che agli utili privati anche a quelli facenti parte della sostanza commerciale; b) il sistema *dualistico*, vale a dire la possibilità di tassare in maniera diversa gli utili immobiliari privati e commerciali. Nel primo caso assoggettarli ad un'imposta speciale di carattere oggettivo; nel secondo caso assoggettarli all'imposta generale sul reddito o sull'utile.

⁴⁴ ALESSANDRO SOLDINI/ANDREA PEDROLI, L'imposizione degli utili immobiliari, Giampiero Casagrande editore, Lugano 1996, pag. 332.

• il Canton Soletta all'art. 133 cpv. 2 della Costituzione cantonale (RS 131.221) pure contiene una simile norma:

Die Steuern der natürlichen Personen sind so zu bemessen, dass durch die Eheschliessung keine wesentliche Mehrbelastung entsteht; vorbehalten sind Steuererleichterungen nach Artikel 134.

• la Costituzione cantonale di Zurigo (RS 131.211) contiene invece una norma all'art. 125 cpv. 3 lett. *d*, la quale dispone che:

Die Ausgestaltung soll insbesondere eine: d. angemessene Vermögensbildung ermöglichen.

• infine la Costituzione cantonale di Basilea-Campagna (RS 131.222.2) prevede espressamente all'art. 133 cpv. 1 lett. *c* che:

Bei der Ausgestaltung der Steuern sind zu beachten die Schranken der Eigentumsgarantie und die Gesamtbelastung der Steuerpflichtigen mit Abgaben.

1.2.6. Le soluzioni adottate da alcuni Cantoni

In considerazione dei motivi sopraesposti i Cantoni di Argovia, Basilea-Città, Berna, Ginevra, Lucerna, Vallese e Vaud⁴⁵ prevedono nelle loro leggi tributarie disposizioni molto particolari, talune anche complesse, aventi la finalità di evitare che il patrimonio di un contribuente venga decurtato dall'imposta sulla sostanza qualora i proventi della sostanza siano inferiori all'imposta stessa.

Il meccanismo messo in atto da questi Cantoni, chiamato anche *freno all'imposta sulla sostanza* («Vermögenssteuerbremse»)⁴⁶, è stato concepito in maniera diversa dai legislatori cantonali, soprattutto in considerazione della loro autonomia tariffaria in materia di aliquote, stabilita dall'art. 129 cpv. 2 Cost. Taluni di questi Cantoni (Basilea-Città, Berna e Vallese) stabiliscono un collegamento tra le imposte e il provento della sostanza, per limitare il carico fiscale – dovuto esclusivamente all'imposta

Analoga disposizione era prevista dal Canton Grigioni fino al 31.12.2009 all'art. 64 cpv. 2 LT-GR, poi abrogata con la riduzione generale delle aliquote dell'imposta sulla sostanza.

⁴⁶ Altri termini utilizzati sono p. es. bouclier fiscal, charge maximale o Höchstbelastung, Vermögen mit geringer Rendite.

sulla sostanza – ai contribuenti che detengono sostanze che generano esigui rendimenti («Belastungsobergrenze für Vermögenssteuern»), mentre altri (Argovia, Ginevra, Lucerna e Vaud) lo hanno esteso, oltre che all'imposta sulla sostanza, anche all'imposta sul reddito («Belastungsobergrenze für Einkommens- und Vermögenssteuern»).

Nella determinazione del carico fiscale i Cantoni rappresentano infatti, come si vedrà in seguito, degli interessanti *laboratori fiscali*⁴⁷.

1.2.7. Il paragone con alcuni Stati europei

Gli unici Stati europei che conoscono delle disposizioni volte a stabilire un limite massimo del prelievo fiscale sono la Francia e la Danimarca, mentre in Finlandia sono state abrogate nel 2005:

 la Francia, come i Cantoni svizzeri, preleva un'imposta sulla sostanza («impôt de solidarité sur la fortune») che viene tuttavia riscossa sulle sostanze nette superiori a 790 000 euro (art. 885 U code général des impôts [CGI]). L'art. 1 CGI istituisce un limite massimo al prelievo fiscale complessivo (cd. «bouclier fiscal») del seguente tenore:

Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50% de ses revenus⁴⁸;

- la Danimarca conosce a sua volta una simile disposizione (cd. «tax ceiling») che limita il carico fiscale complessivo al 51.5% del reddito (fino al 31.12.2009 del 59%), senza tuttavia prelevare un'imposta sulla sostanza (abrogata nel 1997);
- la Finlandia fino al 2005 limitava il prelievo al 60% del reddito, norma poi abrogata insieme all'imposta sulla sostanza.

Infine, in Germania, in una sentenza del 1995, quando ancora veniva prelevata l'imposta sulla sostanza (fino al 1997), la Corte costituzionale tedesca ha ritenuto che il carico fiscale complessivo deve condurre ad

⁴⁷ Cfr. anche RICHNER, ASA 77 pag. 201 seg.

⁴⁸ Le condizioni di applicazione sono stabilite all'art. 1649-0 A del medesimo ordinamento.

una ripartizione del 50% tra settore pubblico e privato («Halbteilungs-grundsatz»)⁴⁹:

«Die Vermögensteuer darf deshalb zu den übrigen Steuern auf den Ertrag nur hinzutreten, soweit die steuerliche Gesamtbelastung des Sollertrages bei typisierender Betrachtung von Einnahmen, abziehbaren Aufwendungen und sonstigen Entlastungen in der Nähe einer hälftigen Teilung zwischen privater und öffentlicher Hand verbleibt [...].»

Nel 2006 la Corte ha tuttavia attenuato gli effetti di questa sentenza, negando che la Costituzione stabilisca un limite superiore assoluto del carico fiscale⁵⁰:

«Aus diesem in Art. 14 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 Satz 2 GG zum Ausdruck kommenden Maßstab, der lediglich den Rahmen der Abwägung kennzeichnet, lässt sich keine allgemein verbindliche, absolute Belastungsobergrenze in der Nähe einer hälftigen Teilung («Halbteilungsgrundsatz») ableiten.»

Secondo la Corte il diritto alla proprietà, garantito dall'art. 14 della Legge fondamentale, non giustifica un limite generale, obbligatorio e assoluto, stabilito in funzione di una ripartizione del 50% tra pubblico e privato.

2. I modelli cantonali

2.1. Canton Argovia

2.1.1. La portata della disposizione cantonale

L'art. 56 cpv. 1 LT-AG dispone quanto segue (libera traduzione dal tedesco):

Le imposte ordinarie sul reddito e sulla sostanza, comprensive della quota cantonale, comunale e di culto, sono ridotte, su richiesta del contribuente, al 70% del reddito netto, ma al massimo alla metà dell'imposta dovuta sulla sostanza⁵¹.

⁴⁹ BVerfGE, 2 BvL 37/91 del 22 giugno 1995, nota marginale 52; cfr. anche DANON, 2007, pag. 18, OBERSON, 2007, § 3 n. 42, pag. 38, con riferimento alla sentenza citata.

⁵⁰ BVerfG, 2 BvR 2194/99 del 18 gennaio 2006, nota marginale 41; cfr. anche ANDREA PEDROLI, Non solo aliquote. Le imposte fra etica, giustizia e concorrenza fiscale, in RtiD I-2008, pag. 30, con riferimento alla sentenza citata.

^{51 «}Die periodisch geschuldeten Einkommens- und Vermögenssteuern von Kanton,

Le imposte ordinarie (cantonale, comunale e di culto) sul reddito e sulla sostanza, in base alla disposizione voluta dal legislatore argoviese, vengono inizialmente sommate al fine di determinare il debito complessivo d'imposta. Su richiesta, il risultato ottenuto è in seguito messo a confronto con il reddito netto, proveniente da qualsiasi fonte, conseguito dal contribuente⁵².

A questo punto si possono prevedere tre scenari diversi:

- nel primo scenario, quando il 70% del reddito netto è superiore alle imposte ordinarie complessive sul reddito e sulla sostanza (cantonale, comunale e di culto), il contribuente è tenuto a corrispondere queste ultime all'autorità fiscale e il meccanismo previsto all'art. 56 cpv. 1 LT-AG non si applica;
- nel secondo scenario, quando il 70% del reddito netto è inferiore alle imposte ordinarie complessive sul reddito e sulla sostanza, su richiesta, si applica la disposizione e il contribuente versa all'autorità fiscale il 70% del reddito netto in luogo delle imposte ordinarie, a condizione che questo importo sia almeno pari al 50% delle imposte dovute sulla sostanza;
- nel terzo scenario, se il 70% del reddito netto è inferiore al 50% delle imposte dovute sulla sostanza, è quest'ultimo importo da prendere in considerazione, su richiesta, per il pagamento del debito fiscale complessivo⁵³.

Gemeinde und Kirche werden auf Antrag der steuerpflichtigen Person auf 70% des Reineinkommens herabgesetzt, jedoch höchstens auf die Hälfte der geschuldeten Vermögenssteuern.»

I cpv. 2 e 3 contengono ulteriori disposizioni riguardanti l'applicabilità della norma. Il cpv. 2 esclude dalla base di calcolo i rimborsi, gli interessi remunerativi e di ritardo, così come le multe. Invece il cpv. 3 dispone che la riduzione può essere fatta valere attraverso l'istituto giuridico della revisione (art. 201 LT-AG) dopo che la tassazione è cresciuta in giudicato.

Per un approfondimento cfr. CONRAD WALTHER, in Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, 3ª ediz. Muri-Berna 2009, § 56 StG N 3, pag. 854.

2.1.2. Esempio illustrativo

Il signor X, celibe e domiciliato ad Aarau, dichiara per il periodo fiscale 2010 una sostanza imponibile di 10 mio. di franchi. Le relative imposte ordinarie (cantonale e comunale) sulla sostanza si elevano a 45 664 franchi (aliquota del 4.6‰). Il reddito netto imponibile⁵⁴ complessivo conseguito dal signor X (salario, proventi della sostanza, ecc.) è pari a 100 000 franchi (*Variante A*); 50 000 franchi (*Variante B*); 25 000 franchi (*Variante C*).

Riduzione delle imposte ordinarie complessive al 70% del reddito netto, ma al massimo al 50% delle imposte ordinarie sulla sostanza

Variante A

Reddito netto imponibile	100 000 franchi	70 000 franchi > 65 122 franchi
Imposte ordinarie sul reddito	19458 franchi	Non si applica la disposizione,
Imposte ordinarie sulla sostanza	45 664 franchi	imposte ordinarie dovute
Imposte ordinarie complessive	65 122 franchi	

Nella *Variante A*, il 70% del reddito netto è pari a 70000 franchi, importo superiore alle imposte ordinarie complessive dovute sul reddito e sulla sostanza. In tal caso il meccanismo previsto all'art. 56 cpv. 1 LT-AG non è applicabile.

Variante B

Reddito netto imponibile	50 000 franchi	35 000 franchi < 51 137 franchi
Imposte ordinarie sul reddito	5473 franchi	Imposte dovute in ragione del
Imposte ordinarie sulla sostanza	45 664 franchi	70% del reddito netto
Imposte ordinarie complessive	51 137 franchi	

Nella *Variante B*, il 70% del reddito netto è pari a 35 000 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie complessive dovute sul reddito e sulla sostanza. L'art. 56 cpv. 1 LT-AG è in questo caso applicabile su richiesta del contribuente, per cui il signor X pagherà un'imposta com-

Per ragioni di semplicità si considera che il contribuente non abbia diritto alle deduzioni sociali, per cui il reddito netto corrisponde a quello imponibile.

plessiva sul reddito e sulla sostanza di 35 000 franchi, anche perché quest'ultimo importo è superiore al minimo stabilito nel 50% dell'imposta sulla sostanza, che ammonta a 22 832 franchi.

Variante C

Reddito netto imponibile	25 000 franchi	17 500 franchi < 22 832 franchi
Imposte ordinarie sul reddito	1481 franchi	Imposte dovute in ragione del
Imposte ordinarie sulla sostanza	45 664 franchi	50% delle imposte ordinarie sulla sostanza
Imposte ordinarie complessive	47 145 franchi	suna sostanza

Nella *Variante C*, il 70% del reddito netto è pari a 17 500 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie complessive dovute sul reddito e sulla sostanza. Anche in questo caso l'art. 56 LT-AG è applicabile su richiesta del contribuente. Occorre però esaminare se l'importo di 17 500 franchi è superiore o meno al 50% dell'imposta sulla sostanza. Essendo inferiore, il signor X dovrà versare all'autorità fiscale un'imposta minima di 22 832 franchi.

2.1.3. Esempio per persone del ceto medio

Il signor X, pensionato e domiciliato ad Aarau, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza imponibile di 400 000 franchi e un reddito netto imponibile di 60 000 franchi. Le imposte ordinarie sulla sostanza (cantonale e comunale) a carico del signor X ammontano a 1268 franchi, mentre quelle sul reddito a 7331 franchi.

Il 70% del reddito netto conseguito dal signor X è uguale a 42 000 franchi, importo superiore alle imposte complessive dovute, pari a 8902 franchi. Pertanto il signor X non potrà beneficiare in alcun modo della disposizione.

2.2. Cantoni di Basilea-Città e Vallese

2.2.1. La portata delle disposizioni cantonali

L'art. 52 LT-BS dispone quanto segue (libera traduzione dal tedesco):

Per i contribuenti per i quali la somma dell'imposta sulla sostanza e dell'imposta sul reddito relativa ai proventi della sostanza supera il 50% dei pro-

venti della sostanza, l'imposta sulla sostanza viene ridotta a questa soglia, ma al massimo al 5‰ della sostanza imponibile⁵⁵.

L'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del 22 dicembre 2004 del Canton Vallese concernente la fissazione del carattere confiscatorio dell'imposta sulla sostanza dispone quanto segue (libera traduzione dal francese):

I contribuenti assoggettati all'imposta in maniera illimitata, per i quali le imposte cantonali e comunali sulla sostanza e le imposte cantonali e comunali sul provento lordo della sostanza eccedono il 50% di quest'ultimo, possono richiedere una riduzione corrispondente dell'imposta sulla sostanza. Un'imposizione minima sulla metà dell'imposta sulla sostanza sussiste in tutti i casi⁵⁶.

L'imposta sulla sostanza e quella sul reddito a norma dell'art. 52 LT-BS sono inizialmente stabilite secondo le tariffe ordinarie previste dalla legge. In seguito per verificare l'applicabilità della disposizione, si deve confrontare il 50% del provento netto della sostanza con la somma dell'imposta sulla sostanza e dell'imposta sul reddito relativa al provento della sostanza.

A questo punto si possono prevedere tre scenari diversi:

nel primo scenario, quando il 50% del provento netto della sostanza è superiore alle imposte ordinarie (cantonale, comunale e di culto) sulla sostanza e sul reddito – considerando unicamente ai fini dell'imposta sul reddito la quota parte relativa al provento della sostanza – il contribuente è tenuto a corrispondere all'autorità fiscale le imposte ordinarie sulla sostanza e il meccanismo previsto all'art. 52 LT-BS non si applica;

^{*}Für steuerpflichtige Personen, deren Vermögenssteuer und deren Einkommenssteuer auf dem Vermögensertrag zusammen den Betrag von 50 Prozent des Vermögensertrags übersteigen, ermässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag, höchstens jedoch auf 5 Promille des steuerbaren Vermögens.

Mes contribuables assujettis à l'impôt de manière illimitée dont les impôts cantonaux et communaux sur la fortune et les impôts cantonaux et communaux sur le rendement brut de la fortune excèdent le 50 pour cent du produit de celle-ci, peuvent demander une réduction correspondante de l'impôt sur la fortune. Une imposition minimale de la moitié de l'impôt sur la fortune subsiste dans tous les cas.»

- nel secondo scenario, quando il 50% del provento netto della sostanza è inferiore alle imposte ordinarie (sostanza e reddito per la quota parte relativa al provento della sostanza), si applica la disposizione e il contribuente versa all'autorità fiscale il 50% del provento netto della sostanza in sostituzione delle imposte ordinarie sulla sostanza, a condizione che questo importo sia almeno pari al 5‰ della sua sostanza imponibile;
- nel terzo scenario, quando il 50% del provento netto della sostanza è inferiore sia alle imposte ordinarie (sostanza e reddito per la quota parte relativa al provento della sostanza) sia al 5‰ della sostanza imponibile, è quest'ultimo importo che occorre considerare per il pagamento dell'imposta sulla sostanza.

Accanto a questa norma il legislatore basilese ha previsto all'art. 51 LT-BS una riduzione dell'imposta sulla sostanza per i contribuenti che conseguono redditi modesti⁵⁷. Nello specifico le persone sole con un reddito imponibile inferiore ai 14 000 franchi, rispettivamente quelle coniugate o con figli a carico con un reddito imponibile inferiore ai 20 000 franchi, possono beneficiare di una riduzione dell'imposta sulla sostanza (i) del 75% per una sostanza fino a 100 000 franchi, (ii) del 50% per una sostanza fino a 200 000 franchi e (iii) del 25% per una sostanza fino a 400 000 franchi.

Infine per quanto riguarda il modello vallesano, sostanzialmente l'art. 2 cpv. 1 dell'ordinanza del Consiglio di Stato si differenzia dalla norma basilese per i seguenti due aspetti:

• il limite minimo di imposizione sulla sostanza del contribuente è stabilito nel 50% dell'imposta sulla sostanza (come anche previsto dal Canton Argovia), in luogo di un'aliquota minima d'imposizione espressa in permille della sostanza imponibile;

⁵⁷ «Für steuerpflichtige Personen mit einem steuerbaren Einkommen von nicht mehr als 14 000 Franken oder, wenn sie in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben oder ihnen für Kinder und Angehörige ein Abzug nach § 35 Abs. 1 lit. a oder b zusteht, von nicht mehr als 20 000 Franken ermässigt sich die Vermögenssteuer um 75% bei einem Vermögen bis zu Fr. 100 000.–, 50% bei einem Vermögen bis zu Fr. 200 000.–, 25% bei einem Vermögen bis zu Fr. 400 000.–, »

 il contribuente è tenuto a richiedere all'autorità fiscale l'applicazione della disposizione entro 90 giorni dalla crescita in giudicato (art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza del Consiglio di Stato del Canton Vallese)⁵⁸.

2.2.2. Esempio illustrativo

Il signor X, celibe e domiciliato a Basilea, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza imponibile di 10 mio. di franchi e un reddito imponibile di 1 mio. di franchi. Le imposte ordinarie (cantonale e comunale) sulla sostanza ammontano a 80 225 franchi (aliquota 8‰) e quelle sul reddito a 255 000 franchi. Il provento netto della sostanza conseguito dal signor X è pari a 500 000 franchi (*Variante A*); 150 000 franchi (*Variante B*); 50 000 franchi (*Variante C*).

Riduzione delle imposte ordinarie sulla sostanza al 50% del provento netto della sostanza, ma al massimo al 5‰ della sostanza imponibile

Variante A

Provento netto della sostanza	500 000 franchi	250 000 franchi > 207 725 franchi
Imposte ordinarie sul reddito relative al provento netto della sostanza (50%)	127 500 franchi	Non si applica la disposizione, imposte ordinarie sulla sostanza dovute
Imposte ordinarie sulla so- stanza e sul reddito relative al provento netto della sostanza	207 725 franchi	

Nella *Variante A*, il 50% del provento netto della sostanza è pari a 250 000 franchi, importo superiore alle imposte ordinarie complessive sulla sostanza e sul reddito relative al provento della sostanza. In tal caso il meccanismo previsto all'art. 52 LT-BS non è applicabile.

⁵⁸ Sono inoltre previste delle disposizioni che escludono dalla base di calcolo gli interessi di ritardo, remunerativi e i rimborsi (cpv. 2), nonché le multe (cpv. 3).

Variante B

Provento netto della sostanza	150 000 franchi	75 000 franchi < 118 475 franchi
Imposte ordinarie sul reddito relative al provento netto della sostanza (15%)	38 250 franchi	Imposte sulla sostanza dovute in ragione del 50% del provento netto della sostanza
Imposte ordinarie sulla so- stanza e sul reddito relative al provento netto della sostanza	118 475 franchi	

Nella *Variante B*, il 50% del provento netto della sostanza è pari a 75 000 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie complessive sulla sostanza e sul reddito relative al provento della sostanza. L'art. 52 LT-BS è in questo caso applicabile, per cui il signor X pagherà un'imposta sulla sostanza di 75 000 franchi, anche perché quest'ultimo importo è superiore al minimo stabilito nel 5‰ della sua sostanza imponibile, che ammonta a 50 000 franchi.

Variante C

-		
Provento netto della sostanza	50 000 franchi	25 000 franchi < 50 000 franchi
Imposte ordinarie sul reddito relative al provento netto della sostanza (5%)	12 750 franchi	Imposte sulla sostanza dovute in ragione del 5‰ della sostanza imponibile
Imposte ordinarie sulla so- stanza e sul reddito relative al provento netto della sostanza	92 975 franchi	

Nella *Variante C*, il 50% del provento netto della sostanza è pari a 25 000 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie complessive sulla sostanza e sul reddito relative al provento della sostanza. Anche in questo caso l'art. 52 LT-BS è direttamente applicabile. A questo punto occorre esaminare se l'importo di 25 000 franchi è superiore o meno al 5‰ della sostanza imponibile. Essendo inferiore, il signor X dovrà versare all'autorità fiscale un'imposta minima sulla sostanza di 50 000 franchi.

2.2.3. Esempio per persone del ceto medio

Il signor X, pensionato e domiciliato a Basilea, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza netta di 400 000 franchi (valore di stima ufficiale dell'abitazione 900 000 franchi, ipoteca 500 000

franchi) e un reddito netto di 60 000 franchi; il suo provento netto della sostanza ammonta a 1500 franchi (valore locativo di 20 000 franchi, spese di manutenzione di 4000 franchi, interessi passivi di 14 500 franchi). Le imposte ordinarie sulla sostanza (cantonale e comunale) a carico del signor X, considerando le deduzioni sociali di 50 000 franchi, sono pari a 1795 franchi, mentre quelle sul reddito, considerando le deduzioni sociali personali di 23 500 franchi, ammontano a 8625 franchi.

Il 50% del provento netto della sostanza di 1500 franchi ammonta a 750 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie complessive concernenti la sostanza e il reddito per la quota parte relativa al provento della sostanza, che sono pari a 2011 franchi (= 1795 franchi + 216 franchi).

La disposizione di cui all'art. 52 LT-BS è applicabile e il signor X dovrà versare all'autorità fiscale l'importo più elevato tra 750 franchi e il 5‰ della sua sostanza imponibile di 350 000 franchi, che corrisponde a 1750 franchi. Il signor X pagherà quindi un'imposta sulla sostanza di 1750 franchi in luogo di 1795 franchi.

2.3. Canton Berna

2.3.1. La portata della disposizione cantonale

L'art. 66 cpv. 1 LT-BE dispone quanto segue (libera traduzione dal tedesco):

L'imposta cantonale e comunale sulla sostanza di un contribuente che è superiore al 30% (ndr. 25% dal 1° gennaio 2011) dei proventi di tale sostanza è ridotta a questa percentuale, ma al massimo al 2.4‰ della sostanza imponibile⁵⁹.

L'imposta sulla sostanza a norma dell'art. 66 cpv. 1 LT-BE è inizialmente stabilita secondo le tariffe ordinarie previste dalla legge e l'impo-

[«]Für steuerpflichtige Personen, deren Vermögenssteuer (Kantons- und Gemeindesteuern) 30 Prozent des Vermögensertrags übersteigt, ermässigt sich die Vermögenssteuer auf diesen Betrag, höchstens jedoch auf 2,4 Promille des steuerbaren Vermögens.»

sta così ottenuta è in seguito messa a confronto con il provento netto della sostanza conseguito dal contribuente⁶⁰.

A questo punto si possono prevedere tre scenari diversi:

- nel primo scenario, quando il 30% del provento netto della sostanza è superiore all'imposta cantonale e comunale sulla sostanza, il contribuente è tenuto a corrispondere quest'ultima all'autorità fiscale e il meccanismo previsto all'art. 66 cpv. 1 non si applica;
- nel secondo scenario, quando il 30% del provento netto della sostanza è inferiore all'imposta cantonale e comunale sulla sostanza, si applica la disposizione e il contribuente versa all'autorità fiscale il 30% del provento netto della sostanza in luogo delle imposte ordinarie sulla sostanza, a condizione che questo importo sia almeno pari al 2.4‰ della sostanza imponibile;
- nel terzo scenario, se il 30% del provento netto della sostanza è inferiore al 2.4‰ della sostanza imponibile, è quest'ultimo importo che occorre considerare per il pagamento dell'imposta sulla sostanza.

La particolarità di questa disposizione rispetto agli altri modelli cantonali consiste nel **non** considerare l'imposta sul reddito nella base di calcolo.

2.3.2. Esempio illustrativo

Il signor X, celibe e domiciliato a Berna, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza imponibile di 10 mio. di franchi. Le imposte ordinarie (cantonale e comunale) ammontano a 59800 franchi. Il provento netto della sostanza conseguito dal signor X è pari a

Oltre al citato cpv. 1, l'art. 66 cpv. 2 considera quali rendimenti della sostanza i proventi della sostanza mobiliare ed immobiliare, rispettivamente un interesse sulla sostanza commerciale imponibile, il cui importo non può tuttavia superare i redditi che provengono da un'attività lucrativa indipendente. Il tasso di questo interesse è quello applicato nel calcolo del reddito AVS che proviene da un'attività lucrativa indipendente. Il cpv. 3 specifica che il contribuente può portare in deduzione dal provento della sostanza le spese di gestione della sostanza mobiliare privata, le spese di manutenzione e di amministrazione degli immobili, così come gli interessi passivi. Infine il cpv. 4 dispone che per il calcolo dell'imposta dei contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica si debba far riferimento alla totalità della loro sostanza e del relativo provento.

200 000 franchi (Variante A); 100 000 franchi (Variante B); 50 000 franchi (Variante C).

Riduzione delle imposte ordinarie sulla sostanza al 30% del provento netto della sostanza, ma al massimo al 2.4% della sostanza imponibile

Variante A

Provento netto	200 000 franchi	60 000 franchi > 59 800 franchi
della sostanza		Non si applica la disposizione, imposte ordi-
		narie sulla sostanza dovute

Nella *Variante A*, il 30% del provento netto della sostanza è pari a 60 000 franchi, importo superiore alle imposte ordinarie dovute sulla sostanza. In tal caso il meccanismo previsto all'art. 66 cpv. 1 LT-BE non è applicabile.

Variante B

Provento netto	100 000 franchi	30 000 franchi < 59 800 franchi
della sostanza		Imposte sulla sostanza dovute in ragione del
		30% del provento netto della sostanza

Nella *Variante B*, il 30% del provento netto della sostanza è pari a 30 000 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie dovute sulla sostanza. L'art. 66 cpv. 1 LT-BE è in questo caso applicabile, per cui il signor X pagherà un'imposta sulla sostanza di 30 000 franchi, anche perché quest'ultimo importo è superiore al minimo stabilito nel 2.4‰ della sua sostanza imponibile, che ammonta a 24 000 franchi.

Variante C

Provento netto	50 000 franchi	15 000 franchi < 24 000 franchi
della sostanza		Imposte sulla sostanza dovute in ragione del 2.4‰ della sostanza imponibile

Nella *Variante C*, il 30% del provento netto della sostanza è pari a 15 000 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie dovute sulla sostanza. Anche in questo caso l'art. 66 LT-BE è direttamente applicabile. Occorre quindi esaminare se l'importo di 15 000 franchi sia superiore o meno al 2.4‰ della sua sostanza imponibile. Essendo inferiore, il signor X dovrà versare all'autorità fiscale un'imposta minima di 24 000 franchi.

2.3.3. Esempio per persone del ceto medio

Il signor X, pensionato e domiciliato a Berna, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza imponibile di 400 000 franchi (valore di stima ufficiale dell'abitazione 900 000 franchi, ipoteca 500 000 franchi, nessuna deduzione sociale) e un provento netto della sostanza di 1500 franchi (valore locativo di 20 000 franchi, spese di manutenzione di 4000 franchi, interessi passivi di 14 500 franchi). Le imposte ordinarie sulla sostanza (cantonale e comunale) a carico del signor X sono pari a 1288 franchi. Il 30% del provento netto della sostanza, vale a dire il 30% di 1500 franchi equivale a 450 franchi, importo inferiore alle imposte ordinarie dovute sulla sostanza. La disposizione è dunque applicabile e il signor X deve versare all'autorità fiscale il 30% del provento netto della sostanza, ritenuto un minimo del 2.4‰ della sua sostanza imponibile. In questo caso il signor X pagherà le imposte sulla sostanza in ragione di 960 franchi (minimo applicabile secondo la norma) in luogo di 1288 franchi.

2.4. Canton Lucerna

2.4.1. La portata della disposizione cantonale

L'art. 62 LT-LU dispone quanto segue (libera traduzione dal tedesco):

¹ L'imposta sul reddito cantonale, comunale e di culto (aliquota x moltiplicatore totale) dovuta dalle persone fisiche illimitatamente imponibili nel Canton Lucerna non può oltrepassare il 23% del reddito imponibile e quella sulla sostanza non può oltrepassare il 3.3‰ della sostanza netta quando essa è superiore a 200 000 franchi.

² Se l'imposta complessiva sul reddito e sulla sostanza cantonale, comunale e di culto dovuta dalle persone fisiche illimitatamente imponibili nel Canton Lucerna supera il 30% del reddito netto complessivo, la parte eccedente viene ridotta della metà e nella proporzione esistente fra il reddito imponibile nel Cantone ed il reddito imponibile complessivo. L'imposizione complessiva della quota cantonale, comunale e di culto non può oltrepassare il 45% del reddito netto e deve essere almeno pari al 4.5‰ della sostanza imponibile⁶¹.

^{61 «}¹ Die Gesamtbelastung der im Kanton Luzern unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen durch die Einkommenssteuer des Staates, der Einwohner- und

La disposizione adottata dal legislatore lucernese contiene due regole differenti per limitare l'imposizione complessiva:

- la prima prevede innanzitutto che il carico fiscale massimo, comprensivo dell'imposta cantonale, comunale e di culto, non possa oltrepassare la soglia del 23% del reddito imponibile, rispettivamente del 3.3‰ della sostanza netta (art. 62 cpv. 1 LT-LU);
- la seconda regola invece, alquanto laboriosa, dispone di un meccanismo volto a limitare il prelievo fiscale complessivo ai fini dell'imposta sul reddito e di quella sulla sostanza (art. 62 cpv. 2 LT-LU).

Il primo calcolo da effettuarsi consiste nel sommare algebricamente le due imposte, sul reddito e sulla sostanza, al fine di verificare se il risultato ottenuto oltrepassa il 30% del reddito netto conseguito dal contribuente. In caso affermativo la differenza tra i due importi deve essere divisa per due e dedotta dalle imposte ordinarie complessive.

L'importo così ottenuto, che è la base per il prelievo fiscale, deve in ogni caso rispettare due condizioni (cumulative):

- 1. non può oltrepassare il 45% del reddito netto ed
- 2. essere almeno pari al 4.5% della sostanza imponibile del contribuente.

Se queste condizioni sono rispettate il risultato conseguito costituisce l'importo da versare all'autorità fiscale.

In una recente sentenza del 20 novembre 2009 il Tribunale amministrativo lucernese («Verwaltungsgericht») è stato chiamato a giudicare se la restrizione della disposizione per le sole *persone fisiche illimitatamente*

Kirchgemeinden (Steuersatz × Gesamtsteuerfuss) darf 23 Prozent des steuerbaren Einkommens und diejenige durch die Vermögenssteuer bei einem Reinvermögen von über 200000 Franken 3,3 Promille dieses Vermögens nicht übersteigen.

² Übersteigt bei im Kanton Luzern unbeschränkt steuerpflichtigen natürlichen Personen der Gesamtbetrag der Einkommens- und der Vermögenssteuer des Staates, der Einwohner- und Kirchgemeinde, berechnet auf dem gesamten steuerbaren Einkommen und Vermögen, 30 Prozent des gesamten Reineinkommens, wird die Mehrbelastung um die Hälfte und im Verhältnis des im Kanton steuerbaren zum gesamten steuerbaren Einkommen herabgesetzt. Die Gesamtbelastung durch die Staats-, Gemeinde- und Kirchensteuern darf 45 Prozent des Reineinkommens nicht übersteigen, muss aber mindestens 4,5 Promille des steuerbaren Vermögens betragen.»

imponibili nel Canton Lucerna potesse essere contraria al diritto federale superiore, con particolare riferimento al divieto di discriminazione desunto dall'art. 127 cpv. 3 Cost⁶². Tale principio vieta ad un Cantone di tassare un contribuente fiscalmente domiciliato fuori Cantone in modo diverso o maggiore rispetto ad un contribuente esclusivamente imponibile nel Cantone se non esistono motivi oggettivi⁶³. Ebbene il giudice cantonale si è espresso in favore della tesi del ricorrente garantendo anche alle persone fisiche limitatamente imponibili nel Canton Lucerna la possibilità di richiedere l'applicazione volta a limitare il carico fiscale nel Cantone⁶⁴.

Il legislatore cantonale, ancor prima della decisione del Tribunale amministrativo, già aveva deciso con la revisione della legge tributaria cantonale per il 2011 di stralciare il procedimento previsto all'art. 62 cpv. 2 LT-LU. I motivi di questa decisione risiedono principalmente (i) nella complessità della norma, (ii) nell'intervento del legislatore federale volto ad attenuare gli effetti della doppia imposizione economica⁶⁵ (iii) e nelle problematiche dovute al riparto delle imposte⁶⁶. Tuttavia verrà mantenuta, seppur con qualche accorgimento, la disposizione di cui al cpv. 1, la quale ha la finalità di interrompere la progressione in quei Comuni che utilizzano un moltiplicatore d'imposta che, aggiunto a quello cantonale e

⁶² VGE del 20 novembre 2009, A 08 247/frt, consid. 4.

⁶³ PETER LOCHER, Introduzione al diritto fiscale intercantonale, 2ª ediz., SUPSI, Manno 2010, pag. 16 seg.

⁶⁴ La norma del Canton Vallese che prevede pure l'applicabilità unicamente alle persone illimitatamente imponibili è anch'essa contraria al diritto federale.

Il 1º gennaio 2009 è entrata in vigore una nuova disposizione all'art. 7 cpv. 1 IIª frase LAID, accettata in votazione popolare il 24 febbraio 2008 (cfr. Legge federale sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali del 23 marzo 2007, in: FF 2007 2121), del seguente tenore: «In caso di dividendi, quote di utili, eccedenze di liquidazione e prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere, che rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa (partecipazioni qualificate), i Cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote.»

CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON LUCERNA, Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat zum Entwurf einer Änderung des Steuergesetzes (Teilrevision 2011), n. B 75, Lucerna 2008, pag. 50 seg.

parrocchiale, comporta per i redditi e le sostanze di una certa entità il superamento della soglia massima di onere fiscale indicata: del 22.8% per le persone sole e del 22.4% per quelle coniugate ai fini dell'imposta sul reddito (cpv. 1), del 3‰ ai fini dell'imposta sulla sostanza (cpv. 2)⁶⁷.

Dal 1° gennaio 2011 l'art. 62 LT-LU disporrà quanto segue (libera traduzione dal tedesco):

- ¹ L'imposta sul reddito cantonale, comunale e di culto non può oltrepassare il 22.8% (tariffa secondo l'art. 57 cpv. 1), rispettivamente il 22.4% (tariffa secondo l'art. 57 cpv. 2) del reddito imponibile nel Canton Lucerna.
- ² L'imposta sulla sostanza cantonale, comunale e di culto non può oltrepassare il 3‰ della sostanza imponibile nel Canton Lucerna⁶⁸.

Nei Comuni che applicheranno un moltiplicatore, comprensivo della quota cantonale, comunale e parrocchiale, superiore alle quattro unità⁶⁹, il carico fiscale non potrà oltrepassare le soglie indicate dall'art. 62 LT-LU⁷⁰. P. es. un contribuente facoltoso domiciliato a Luthern (moltiplicatore cantonale, comunale e parrocchiale 4.35), i cui redditi e sostanze vengono colpiti con l'aliquota (semplice) massima del 5.7% sul reddito e dello 0.75‰ sulla sostanza, subirà un prelievo fiscale complessivo del 22.8% (anziché del 24.8%) sul reddito e del 3‰ (anziché del 3.26‰) sulla sostanza.

⁶⁷ La disposizione si applica ai contribuenti con appartenenza personale ed economica nel Cantone (cfr. CONSIGLIO DI STATO DEL CANTON LUCERNA, 2008, pag. 51).

⁶⁸ «¹ Der Gesamtbetrag der Einkommenssteuer des Staates, der Einwohner- und der Kirchgemeinden darf 22,8 Prozent (Tarif nach § 57 Abs. 1) beziehungsweise 22,4 Prozent (Tarif nach § 57 Abs. 2) des im Kanton Luzern steuerbaren Einkommens nicht übersteigen.

² Der Gesamtbetrag der Vermögenssteuer des Staates, der Einwohner- und der Kirchgemeinden darf 3,0 Promille des im Kanton Luzern steuerbaren Vermögens nicht übersteigen.»

^{69 22.8% (}aliquota complessiva massima) diviso 5.7% (aliquota semplice massima per le persone sole) e 3% (aliquota complessiva massima) diviso 0.75% (aliquota semplice massima) danno come risultato un moltiplicatore massimo di 4 unità.

In base ai moltiplicatori stabiliti per il 2010, i Comuni meno concorrenziali sono Haslen, Luthern e Schwarzenberg con dei moltiplicatori complessivi del 4.35.

2.4.2. Esempio illustrativo

Il signor X, celibe e domiciliato a Hergiswil, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale un reddito netto imponibile⁷¹ di 100 000 franchi e una sostanza netta di 5 mio. di franchi (deduzioni sociali sulla sostanza pari a 50 000 franchi). Le imposte ordinarie (cantonale e comunale) ammontano a 18 490 franchi (aliquota 18.5%) ai fini dell'imposta sul reddito e a 15 333 franchi (aliquota 3.1‰) ai fini dell'imposta sulla sostanza.

Tetto massimo d'imposizione (art. 62 cpv. 1 LT-LU)

max. 23% del reddito imponibile	Limite non raggiunto
max. 3.3% della sostanza netta	Limite non raggiunto

Riduzione delle imposte complessive se superiori al 30% del reddito netto (art. 62 cpv. 2 LT-LU)

(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Imposte ordinarie complessive	33 823 franchi
30% del reddito netto complessivo	30 000 franchi
Differenza	3 823 franchi
Riduzione della differenza del 50%	1912 franchi
Imposte complessive dovute ai sensi dell'art. 62 cpv. 2 LT-LU	31 911 franchi

Calcolo di controllo

max. 45% del reddito netto	45 000 franchi	OK
min. 4.5% della sostanza imponibile	22 275 franchi	OK

Imposte complessive dovute	31 911 franchi
----------------------------	----------------

Sulla base della disposizione di cui all'art. 62 cpv. 1 LT-LU si deve innanzitutto esaminare se l'imposta sul reddito cantonale, comunale e di culto supera il 23% del reddito imponibile, rispettivamente se quella sulla sostanza supera il 3.3% della sostanza netta. In entrambi i casi, le soglie massime non vengono oltrepassate.

Per ragioni di semplicità si considera che il contribuente non abbia diritto alle deduzioni sociali, per cui il reddito netto corrisponde a quello imponibile.

Si devono dunque sommare le due imposte, a norma del cpv. 2, vale a dire quella sul reddito e quella sulla sostanza, il cui importo corrisponde a 33 823 franchi. Dopodiché la metà della differenza tra 33 823 franchi e il 30% del reddito netto (= 30 000 franchi), che equivale a 1912 franchi, deve essere dedotta dalle imposte complessive (risultato di 31 911 franchi).

La disposizione prevede tuttavia che non possa essere superato il tetto massimo del 45% del reddito netto e che debba essere garantito il limite minimo del 4.5‰ della sostanza imponibile. Sia nel primo sia nel secondo caso queste soglie vengono rispettate. Essendo adempiuti entrambi i requisiti, le imposte complessive dovute dal signor X ammontano a 31 911 franchi in luogo di 33 823 franchi.

2.4.3. Esempio per persone del ceto medio

Il signor X, pensionato e domiciliato a Hergiswil, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza netta di 400 000 franchi e un reddito netto di 60 000 franchi. Le imposte ordinarie sulla sostanza (cantonale e comunale) a carico del signor X, considerando le deduzioni sociali di 50 000 franchi, sono pari a 971 franchi, mentre quelle sul reddito ammontano a 8290 franchi. La somma delle due imposte corrisponde a 9261 franchi, importo inferiore al 30% del reddito netto di 60 000 franchi, ciò che non permette l'applicazione della disposizione.

2.5. Cantoni di Vaud e Ginevra

2.5.1. La portata delle disposizioni cantonali

L'art. 8 della Legge sulle imposte comunali del Canton Vaud (LICom-VD) dispone quanto segue (libera traduzione dal francese):

- ¹ L'imposta cantonale e quella comunale non possono eccedere complessivamente insieme, comprese le imposte speciali previste all'articolo 6 capoverso 3:
- il 30% dell'imposta sul reddito,
- il 10‰ dell'imposta sulla sostanza,
- il 30% dell'imposta sull'utile,
- il 7‰ dell'imposta sul capitale,
- [...]

² [...]

³ Il totale dell'imposta cantonale e comunale sul reddito e sulla sostanza non può superare il 60% del reddito netto ai sensi dell'articolo 29 della Legge del 4 luglio 2000 sulle imposte dirette cantonali (LI), aumentato delle deduzioni previste dall'articolo 37, lettere h, h^{bis}, e i LI (ndr. spese per malattia e infortunio, spese per disabilità, devoluzioni effettuate ad enti di pubblica utilità). Tuttavia, per questo calcolo, il reddito netto della sostanza non può essere inferiore al tasso stabilito nella Legge annuale d'imposta (ndr. 1%⁷²)⁷³.

L'art. 60 cpv. 1 LT-GE dispone quanto segue (libera traduzione dal francese):

Per i contribuenti domiciliati in Svizzera, le imposte sulla sostanza e sul reddito – centesimi addizionali cantonali e comunali compresi – non possono eccedere il 60% del reddito netto imponibile. Tuttavia, per questo calcolo, il reddito netto della sostanza è fissato almeno all'1% della sostanza netta⁷⁴.

Il Canton Vaud dispone di una regola identica a quella di Lucerna con lo scopo di stabilire, per ogni singola imposta, il carico fiscale massimo, tenuto conto dei diversi moltiplicatori comunali. Tale regola consente ai contribuenti, che hanno un'appartenenza personale o economica nel Cantone, di non dover pagare un'imposta sul reddito comprensiva della quota cantonale e comunale superiore al 30%, mentre per l'imposta sulla sostanza la soglia massima è stabilita al 10‰; stesso tenore per le perso-

Art. 7 cpv. 1 Loi sur l'impôt 2010 del 23 settembre 2009: «Pour le calcul des impôts cantonaux et communaux sur le revenu et sur la fortune, le taux prévu à l'article 8, alinéa 3, dernière phrase de la loi du 5 décembre 1956 sur les impôts communaux (LICom) est de 1%.» Questo tasso viene aggiornato annualmente dal Gran Consiglio in base all'inflazione ed al rendimento dei mercati finanziari.

⁷³ «¹ L'impôt cantonal et l'impôt communal ne peuvent excéder ensemble, y compris les impôts spéciaux prévus à l'article 6, alinéa 3: le 30% pour l'impôt sur le revenu, le 10% pour l'impôt sur la fortune, le 30% pour l'impôt sur le bénéfice, le 7% pour l'impôt sur le capital, [...]

² [...]

³ L'impôt cantonal et communal sur le revenu et sur la fortune ne peut dépasser au total le 60% du revenu net au sens de l'article 29 de la loi du 4 juillet 2000 sur les impôts directs cantonaux (LI A), augmenté des déductions prévues à l'article 37, lettres h, h^{bis} et i LI. Toutefois, pour ce calcul, le revenu net de la fortune ne peut être inférieur au taux fixé dans la loi annuelle d'impôt.»

^{74 «}Pour les contribuables domiciliés en Suisse, les impôts sur la fortune et sur le revenu centimes additionnels cantonaux et communaux compris ne peuvent excéder au total 60% du revenu net imposable. Toutefois, pour ce calcul, le rendement net de la fortune est fixé au moins à 1% de la fortune nette.»

ne giuridiche, con limiti stabiliti nell'ordine del 30% per l'imposta sull'utile e del 7‰ per l'imposta sul capitale.

Per quanto attiene invece al meccanismo per attenuare l'imposizione sul reddito e sulla sostanza, Ginevra e Vaud hanno recepito nei loro ordinamenti tributari lo stesso modello. L'unica differenza che traspare tra le due normative riguarda il campo soggettivo di applicazione. Infatti, l'inciso «contribuenti domiciliati in Svizzera» previsto dall'art. 60 cpv. 1 LT-GE e non menzionato invece dall'art. 8 cpv. 3 LICom-VD, sembrerebbe escludere i contribuenti che sì hanno un'appartenenza economica nel Canton Ginevra, ma che tuttavia non hanno un domicilio fiscale in Svizzera.

Ai sensi dell'art. 8 cpv. 3 LICom-VD e dell'art. 60 cpv. 1 LT-GE⁷⁵ le imposte sul reddito e sulla sostanza vengono inizialmente stabilite secondo le tariffe ordinarie previste dalla legge. Si deve in seguito esaminare se le imposte ordinarie dovute superano il 60% del reddito netto (non ancora epurato dalle deduzioni sociali). Dopodiché si deve definire il rendimento minimo della sostanza, che non può essere inferiore, secondo entrambe le disposizioni cantonali, all'1% della sostanza netta del contribuente.

In caso di rendimento insufficiente della sostanza, la differenza tra il provento netto effettivo e il suo rendimento minimo deve essere aggiunta al reddito netto. Questo importo rappresenta la base di riferimento per stabilire il 60% del reddito netto del contribuente:

• se il totale dell'imposta cantonale e comunale sul reddito e sulla sostanza è inferiore a questa soglia, la disposizione non è applicabile;

Oltre al citato cpv. 1, l'art. 60 cpv. 2 definisce le deduzioni ammissibili dai proventi della sostanza mobiliare ed immobiliare, rispettivamente un interesse sulla sostanza commerciale imponibile, il cui importo non può tuttavia superare i redditi che provengono da un'attività lucrativa indipendente. Il tasso di questo interesse è quello applicato nel calcolo del reddito AVS che proviene da un'attività lucrativa indipendente. Il cpv. 3 dispone che per il calcolo dei contribuenti coniugati che vivono in comunione domestica si debba far riferimento alla totalità della loro sostanza e del loro provento da essa generato. Infine il cpv. 4 prevede che in caso di riduzione delle imposte, il Cantone e i Comuni interessati sopportano proporzionalmente le minori entrate fiscali.

 se invece è superiore, si applica la disposizione e il contribuente sarà tenuto a corrispondere un'imposta complessiva stabilita nel 60% del suo reddito netto.

2.5.2. Esempio illustrativo

Il signor X, celibe e domiciliato a Ginevra, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale un reddito netto di 500 000 franchi e una sostanza imponibile di 50 mio. di franchi (deduzioni sociali sulla sostanza pari a 82 200 franchi). Le imposte ordinarie (cantonale e comunale) ammontano a 144 062 franchi (aliquota 28.8%) ai fini dell'imposta sul reddito e a 498 765 (aliquota 10%) ai fini dell'imposta sulla sostanza. Il provento netto della sostanza conseguito dal signor X è pari a 400 000 franchi

Riduzione delle imposte ordinarie complessive al 60% del reddito netto
--

Provento netto della sostanza	400 000 franchi	
Provento netto minimo dell'1% sulla sostanza netta	500 822 franchi	642 827 franchi
Insufficienza del provento netto della sostanza	100 822 franchi	> 360 493 franchi
		Imposte dovute in
Reddito netto	500 000 franchi	ragione del 60% del reddito netto
Reddito netto ricalcolato	600 822 franchi	aet reaatto netto
60% del reddito netto ricalcolato	360 493 franchi	

La disposizione prevede che le imposte complessive, pari a 642 827 franchi, non possano eccedere il 60% del reddito netto del contribuente. Occorre dunque stabilire il reddito netto, considerando un rendimento minimo della sostanza calcolato in base all'1% della sostanza netta del signor X, che equivale a 500 822 franchi (= 1% di 50 082 200 franchi). La differenza tra il rendimento minimo della sostanza e il provento netto della sostanza effettivamente dichiarato rappresenta l'insufficienza del

Per ragioni di semplicità si considera che il contribuente non abbia diritto alle deduzioni sociali, per cui il reddito netto corrisponde a quello imponibile.

provento netto della sostanza del contribuente, che deve essere sommato al reddito netto del signor X. Ne consegue che il reddito netto ricalcolato è pari a 600 822 franchi e il suo 60% a 360 493 franchi. Quest'ultimo importo rappresenta la somma totale delle imposte sul reddito e sulla sostanza che il signor X dovrà versare all'autorità fiscale, in luogo di 642 827 franchi.

2.5.3. Esempio per persone del ceto medio

Il signor X, pensionato e domiciliato a Ginevra, per il periodo fiscale 2010 dichiara all'autorità fiscale una sostanza netta di 400 000 franchi e un reddito netto imponibile⁷⁷ di 60 000 franchi; il suo provento netto della sostanza è pari a 1500 franchi (valore locativo di 20 000 franchi, spese di manutenzione di 4000 franchi, interessi passivi di 14 500 franchi).

L'imposta sulla sostanza, considerando le deduzioni sociali di 82 200 franchi, ammonta a 1397 franchi, mentre quella sul reddito ammonta a 9691 franchi. La somma delle due imposte corrisponde a 11 088 franchi.

La disposizione prevede un'imposizione complessiva massima pari al 60% del reddito netto. Senza eseguire ulteriori calcoli per determinare esattamente il reddito netto del signor X, si può intuire chiaramente che le imposte di 11088 franchi pagate da X sono nettamente inferiori al 60% del suo reddito netto.

3. Alcune considerazioni sui modelli esaminati

I modelli cantonali esaminati contengono un comune denominatore: evitare che l'imposta sulla sostanza eroda la sostanza di un contribuente, principio stabilito anche all'art. 26 Cost. Tuttavia le strade seguite dai legislatori per salvaguardare questo diritto costituzionale variano da Cantone a Cantone.

Per ragioni di semplicità si considera che il contribuente non abbia diritto alle deduzioni sociali, per cui il reddito netto corrisponde a quello imponibile.

Il tetto massimo puramente numerico utilizzato da Lucerna e Vaud presenta senz'altro degli aspetti positivi nelle relazioni intercomunali. Un contribuente imponibile in un Comune ha, infatti, la certezza che il prelievo fiscale non potrà mai eccedere la soglia stabilita dalla legge, anche qualora il suo Comune di domicilio decidesse di aumentare il suo moltiplicatore comunale⁷⁸.

Per quanto attiene invece ai modelli per frenare l'imposta sulla sostanza, a mio parere la soluzione bernese è quella che presenta più vantaggi rispetto agli altri modelli esaminati poiché la norma (i) è chiara e semplice da applicare; (ii) si riferisce unicamente al provento della sostanza e all'imposta sulla sostanza, senza considerare altre fonti di reddito e la rispettiva imposta sul reddito; (iii) soprattutto ne possono beneficiare anche contribuenti che non possiedono ingenti patrimoni. Mi riferisco soprattutto a quella frangia di contribuenti, perlopiù pensionati, che dispongono di entrate modeste e di un'abitazione propria e per i quali l'imposta sulla sostanza rappresenta un carico finanziario eccessivo, in grado di erodere il patrimonio accumulato nella loro esistenza⁷⁹.

La soluzione bernese interrompe l'imposizione fiscale complessiva prelevata sul reddito e sulla sostanza ad una soglia del 70% circa del reddito del contribuente. Infatti, sommando all'aliquota massima del 40% circa ai fini dell'imposta sul reddito (cantonale, comunale e federale), il 30% del provento della sostanza ai fini dell'imposta sulla sostanza (cantonale e comunale), si raggiunge tale somma⁸⁰.

⁷⁸ RICHNER, ASA 77, pag. 223.

⁷⁹ Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha licenziato un messaggio (n. 10.060) concernente l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati», con il quale propone all'Assemblea federale la soppressione dell'imposizione del valore locativo e delle deduzioni ammesse per le spese di manutenzione, i premi assicurativi e le spese d'amministrazione da parte di terzi.

Nel caso ticinese un contribuente con una sostanza di 100 mio. di franchi che genera un rendimento netto dell'1% è tenuto a pagare un'imposta sul reddito (cantonale, comunale e federale) di circa 400 000 franchi e un'imposta sulla sostanza (cantonale e comunale) di circa 700 000 franchi. Le imposte complessive pari a 1.1 mio. di franchi superano il provento della sostanza con un onere fiscale complessivo del 110%. La soluzione bernese permetterebbe di bloccare l'onere fiscale complessivo al 70%

Degni di considerazione anche il modello basilese e quello vallesano, che seppur con qualche regola diversa, molto si avvicinano a quello bernese.

Da quanto si è potuto osservare i modelli argoviese, lucernese, ginevrino e vodese sono invece soprattutto mirati a quei contribuenti che dispongono di ingenti patrimoni e per i quali l'imposta sulla sostanza, di regola molto elevata, sommata a quella sul reddito, consente l'applicabilità della norma. Per i contribuenti che possiedono patrimoni modesti, la somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza difficilmente oltrepasserà la soglia stabilita nel 60 o 70% del loro reddito netto. Questi modelli, considerando anche quello basilese e vallesano, tengono conto anche del reddito del lavoro del contribuente, il quale attenua – in considerazione della progressione delle aliquote – gli effetti della norma volta a mitigare l'imposta sulla sostanza.

Si rileva, tuttavia, che da un punto di vista della sostanza mobiliare, l'imposizione parziale dei dividendi introdotta recentemente dal legislatore federale ed approvata in votazione popolare il 24 febbraio 2008 gioca un ruolo non trascurabile. Se da un lato, l'attenuazione della doppia imposizione economica incoraggia le società a distribuire ai loro azionisti – a condizione che detengano almeno una partecipazione qualificata del 10% – dei redditi da partecipazione; dall'altro le soluzioni adottate da questi Cantoni perseguono una finalità diametralmente opposta, vale a dire quella di scoraggiare tanto le distribuzioni di dividendi quanto i rendimenti della sostanza. In altre parole, gli effetti incitatori rispettivi delle due misure si annullano⁸¹.

^{(40%} ai fini dell'imposta sul reddito e 30% del rendimento ai fini dell'imposta sulla sostanza).

⁸¹ Cfr. Proposition commune du Conseil-exécutif et de la commission, Loi sur les impôts (LI) (Modification), Rapport présenté par le Conseil-exécutif au Grand Conseil concernant la modification de la loi sur les impôts, Berna 30 novembre 2006, pag. 10.

4. I modelli cantonali con riferimento al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva

4.1. Il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva

I meccanismi ideati da questi Cantoni, seppur conservino piena libertà nel determinare le aliquote, devono rispettare il diritto federale superiore, in particolare il diritto alla parità di trattamento (art. 8 cpv. 1 Cost.) e i suoi corollari in materia fiscale, tra i quali figura il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva⁸².

Il principio della parità di trattamento si concretizza nei principi della generalità e dell'uniformità dell'imposizione, come pure nel principio dell'imposizione secondo la capacità economica (art. 127 cpv. 2 Cost.).

In base al principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva, ogni persona deve contribuire alla copertura delle spese pubbliche, tenuto conto della sua situazione personale e in proporzione ai suoi mezzi⁸³.

Ne consegue che le spese assunte dallo Stato devono essere ripartite in maniera equa e in funzione dell'effettiva capacità contributiva dei cittadini. È vietata una suddivisione delle spese dello Stato mediante una ripartizione assolutamente identica del carico fiscale tra contribuenti oppure un'applicazione del principio di equivalenza in funzione dell'uso effettivo delle prestazioni dello Stato⁸⁴.

4.2. L'uguaglianza orizzontale e verticale

Il principio dell'imposizione secondo la capacità contributiva si suddivide tra l'uguaglianza orizzontale e quella verticale. Nel primo caso (*uguaglianza orizzontale*) ogni persona o gruppo di persone che dispongono di un reddito identico devono pagare un importo d'imposta equivalente, mentre le persone che hanno dei redditi differenti devono essere

⁸² DTF 133 I 206 = ASA 76 pag. 406 = RDAF 2007 II 505, consid. 5.

⁸³ DTF 133 I 206 = ASA 76 pag. 406 = RDAF 2007 II 505, consid. 7.1 con numerosi riferimenti.

⁸⁴ DTF 133 I 206 = ASA 76 pag. 406 = RDAF 2007 II 505, consid. 7.1.

imposte differentemente. Secondo la giurisprudenza è vietato porre delle distinzioni non giustificate, o sottoporre a un regime identico delle situazioni che tra loro presentano differenze importanti e che necessitano di un trattamento differente⁸⁵. Il Tribunale federale afferma che un contribuente con un basso reddito non deve avere lo stesso onere fiscale di un contribuente che dispone di un reddito elevato e che non si può pretendere un'imposta da qualcuno che non dispone dei mezzi finanziari sufficienti per pagarla⁸⁶.

Qualsiasi contributo pubblico deve, di principio, riguardare nello stesso modo e con la stessa intensità, degli elementi simili, compresi i fatti economicamente assimilabili; per contro, degli elementi differenti devono essere valutati in maniera differente. In altri termini, il criterio determinante è quello di sapere se esiste un motivo oggettivo che permette di giustificare una differenza di trattamento dal punto di vista fiscale⁸⁷. Il margine di manovra del legislatore è in questo caso assai ristretto.

Se il confronto tra contribuenti che si trovano in situazioni economiche identiche è relativamente semplice, è invece piuttosto difficile determinare di quanto l'imposta debba aumentare allorquando il reddito (o la sostanza) aumenti di un certo importo, in altre parole in che modo debba essere suddiviso l'onere fiscale tra contribuenti che dispongono di una diversa capacità contributiva (*uguaglianza verticale*).

Sul piano verticale la situazione personale del contribuente deve essere presa in considerazione attraverso delle deduzioni, delle aliquote ridotte oppure, inversamente, con delle aliquote più alte per i redditi elevati⁸⁸. Nel confronto tra contribuenti in funzione delle loro diverse condizioni finanziarie, il giudice non può affermare precisamente di quanto l'imposta deve aumentare nel momento in cui il reddito raddoppia o triplica; la progressività non può che essere di competenza del legislatore, il suo

ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 2ª ediz., vol. II, Berna 2006, nota 1030, pag. 484.

⁸⁶ DTF 133 I 206 = ASA 76 pag. 406 = RDAF 2007 II 505, consid. 7.2.

⁸⁷ OBERSON, 2007, § 3 n. 21, pag. 32.

DANIELLE YERSIN, L'égalité de traitement en droit fiscal, RDS, 111/1992, pag. 170.

margine di apprezzamento è relativamente ampio e non si potrà che esigere un'evoluzione regolare delle aliquote o della curva del carico fiscale⁸⁹.

4.3. Il tetto fiscale massimo per ogni singola imposta

I Cantoni di Lucerna e Vaud stabiliscono un'aliquota fiscale massima, comprensiva dell'imposta cantonale, comunale e parrocchiale, ai fini dell'imposta sul reddito e di quella sulla sostanza, la quale non può essere superata qualora dalla base imponibile (riferita al reddito o alla sostanza) del contribuente ne consegua un'aliquota complessiva maggiore, per il semplice fatto che si vede applicato dal suo Comune di domicilio un moltiplicatore d'imposta elevato⁹⁰.

Le regole adottate da questi due Cantoni non urtano, a mio parere, il principio della parità di trattamento e dell'imposizione secondo la capacità contributiva poiché il legislatore, che dispone di un ampio margine di apprezzamento per determinare la progressione del carico fiscale, si è limitato a prescrivere un'aliquota massima per ogni singola imposta con la finalità di interrompere la progressività delle aliquote nei Comuni, i cui moltiplicatori comunali e parrocchiali, sommati a quello cantonale, comportano un'imposizione superiore⁹¹.

4.4. Il tetto fiscale massimo sul provento della sostanza

Un secondo gruppo di Cantoni stabilisce a sua volta un tetto massimo d'imposizione in relazione alla sostanza e al relativo provento. Laddove il provento della sostanza viene consumato dall'imposta sulla sostanza e dall'imposta sul reddito⁹², avviene una riduzione dell'imposta sulla sostanza⁹³.

⁸⁹ DTF 133 I 206 = ASA 76 pag. 406 = RDAF 2007 II 505, consid. 7.2.

Nel Canton Lucerna del 22% circa del reddito imponibile e del 3‰ della sostanza imponibile (con la revisione della LT-LU per il 1. gennaio 2011); nel Canton Vaud del 30% del reddito imponibile e del 10‰ della sostanza imponibile.

⁹¹ Cfr. anche RICHNER, ASA 77 pag. 220 seg.

⁹² Berna 30% del provento della sostanza; Basilea-Città e Vallese 50% del provento della sostanza; Lucerna 30% del reddito netto; Argovia 70% del reddito netto.

⁹³ Berna riduzione dell'imposta sulla sostanza al 30% del provento della sostanza, ma

La maggioranza dei sistemi cantonali esaminati prevede un'imposta minima sulla sostanza situata tra il 2.4 il 5‰. Vi sono nel resto della Svizzera Cantoni che applicano aliquote sulla sostanza ancora più basse di quelle indicate⁹⁴, ma che tuttavia non attuano alcuna distinzione con riferimento al rendimento della sostanza.

È giusto che contribuenti, che dispongono del medesimo patrimonio, abbiano a pagare imposte (sulla sostanza) diverse poiché il rendimento è diverso? Non si potrebbe configurare una violazione dell'uguaglianza orizzontale secondo cui ogni persona che possiede una sostanza identica deve pagare un importo d'imposta equivalente⁹⁵? Eventualmente il principio costituzionale della garanzia della proprietà non può derogare al principio dell'uguaglianza orizzontale?

L'Alta Corte in una sentenza del 1980 riguardante il carattere confiscatorio della pretesa fiscale si è espressa sulla funzionalità dell'imposta sulla sostanza che, di regola, viene pagata con i proventi della sostanza ed agisce dunque, dal lato funzionale, come un aggravio supplementare di tale reddito. Sebbene l'imposta sulla sostanza concernente beni patrimoniali non rappresenti, giuridicamente, un'imposta sul reddito, essa dovrebbe di principio poter essere pagata con i proventi di tale sostanza⁹⁶.

A mio giudizio da quest'affermazione si può ritenere che il principio dell'uguaglianza orizzontale deve essere esaminato complessivamente, con-

al massimo al 2.4‰ della sostanza imponibile; Basilea-Città riduzione dell'imposta sulla sostanza al 50% del provento della sostanza, ma al massimo al 5‰ della sostanza imponibile; Lucerna riduzione dell'imposta sulla sostanza al 4.5‰ della sostanza imponibile; Argovia e Vallese riduzione del 50% dell'imposta sulla sostanza. Ginevra e Vaud operano invece una riduzione complessiva delle imposte quando viene superata la soglia del 60% del reddito netto.

Nel capoluogo di Nidvaldo l'aliquota massima è dell'1.3‰, in quello di Obvaldo dell'1.5‰ e in quello di Svitto dell'1.8‰ (cfr. UFFICIO FEDERALE DI STATISTICA, Steuerbelastung in der Schweiz, Kantonshauptorte – Kantonsziffern 2009, Neuchâtel 2010, pag. 51; cfr. anche RICHNER, ASA 77, pag. 227).

Per esempio due contribuenti, domiciliati a Berna, possiedono entrambi una sostanza imponibile di 1 mio. di franchi che genera nel primo caso un rendimento netto dell'1% e nel secondo caso del 3%. Il primo contribuente è tenuto a pagare un'imposta sulla sostanza di 3000 franchi mentre il secondo di 4421 franchi (cfr. anche RICHNER, ASA 77, pag. 227).

⁹⁶ DTF 106 Ia 342 = ASA 51 pag. 552, consid. 6b.

siderando sia l'imposta sul reddito sia quella sulla sostanza⁹⁷. In tal caso l'uguaglianza orizzontale è data se il reddito e la sostanza sono uguali nei due casi. Ammettiamo p. es. che due contribuenti dispongano di due patrimoni dello stesso valore, ma che tuttavia il rendimento del loro patrimonio sia sensibilmente diverso: nel primo caso equivale al 3%, mentre nel secondo il rendimento è nullo. Se i due contribuenti fossero imposti allo stesso modo, molto probabilmente il secondo contribuente sarebbe costretto ad intaccare il suo patrimonio, che diminuirà poco a poco a causa dell'imposta sulla sostanza. Siccome la capacità contributiva dei due contribuenti non è la stessa, sono ammessi (e auspicabili) interventi del legislatore volti a mitigare questa disparità. Diversi Cantoni prevedono anche delle norme di principio nella loro Costituzione cantonale volte a limitare il prelievo fiscale complessivo98, lo stesso Tribunale federale ha più volte ammesso che spetta al legislatore trovare un modo che permetta di conservare il patrimonio del contribuente e lasciargli la possibilità di formarne uno nuovo

Un'imposizione complessiva superiore anche al 100% dei proventi della sostanza può essere ancora considerata come compatibile con il principio della capacità contributiva? Sicuramente la risposta è no⁹⁹.

5. L'applicazione del modello bernese nel Canton Ticino

5.1. La situazione del Canton Ticino nel confronto intercantonale

Per l'anno 2009 il Canton Ticino nel confronto intercantonale ai fini dell'imposizione sulla sostanza, si posiziona al 20° rango per i patrimoni elevati, con un onere fiscale massimo del 6.8‰. I Cantoni che hanno attuato, con diverse modalità, il meccanismo per mitigare l'imposta sulla sostanza quando i relativi proventi sono perlopiù trascurabili, si situano nelle seguenti posizioni: Argovia al 14°, Basilea Città al 25°, Berna al

⁹⁷ L'Alta Corte finora non si è ancora espressa sul principio dell'uguaglianza orizzontale considerando l'imposta sul reddito e quella sulla sostanza come unica imposta.

⁹⁸ Cfr. capitolo 1.2.5.

⁹⁹ A conclusioni analoghe giunge RICHNER, ASA 77 pag. 220 seg.

19°, Ginevra al 26°, Lucerna al 5°, Vallese al 17° e Vaud al 23° rango¹⁰⁰. Da un raffronto intercantonale ne consegue, almeno da un profilo statistico, che quasi il 50% dei Cantoni¹⁰¹ posizionati oltre il 19° rango (tre su sette), considerati fiscalmente poco attrattivi, contengono delle disposizioni per attenuare l'imposta sulla sostanza.

5.2. La soluzione bernese

5.2.1. Il tenore della disposizione

Partendo dal presupposto che tra tutti i modelli considerati, quello bernese sia quello da preferire per i motivi sopraesposti, si suppone che il legislatore del Canton Ticino intenda vagliare l'ipotesi di introdurre una simile disposizione nella propria legge tributaria e, più precisamente, un nuovo articolo 49^{bis} concernente il carico fiscale massimo ai fini dell'imposta cantonale sulla sostanza delle persone fisiche, del seguente tenore:

- ¹ Se l'imposta sulla sostanza è superiore al 15% dei relativi proventi netti, l'imposta è ridotta a tale ammontare ma al massimo all'1,5% della sostanza imponibile.
- ² Il provento netto della sostanza è formato dai redditi della sostanza mobiliare ed immobiliare, incluso un interesse sulla sostanza commerciale, al netto delle deduzioni degli articoli 31 e 32 capoverso 1 lettera a. L'interesse sulla sostanza commerciale è calcolato al tasso applicato nel calcolo del reddito AVS derivante da un'attività lucrativa indipendente ma non può superare tale reddito.

In base a questa disposizione verranno in seguito esaminate le conseguenze fiscali, sia riguardo i singoli contribuenti sia riguardo il gettito fiscale.

5.2.2. Commento al cpv. 1

Si propone di considerare quale tetto massimo d'imposizione ai fini dell'imposta sulla sostanza unicamente l'imposta cantonale. Con questa soluzione, ai fini dell'imposta comunale, i Comuni applicano il loro

¹⁰⁰ Ufficio federale di Statistica, 2010, pag. 51.

Non fanno parte di questo gruppo il Ticino, Friborgo, Neuchâtel e Basilea-Campagna.

moltiplicatore sull'imposta cantonale sulla sostanza evitando, in caso d'ipotetica riduzione dell'imposta, ulteriori calcoli per la ripartizione proporzionale delle minori entrate fiscali tra il Cantone e i Comuni interessati. Inoltre con tale soluzione l'imposta comunale continua ad essere prelevata sulla base del moltiplicatore comunale, salvaguardando sia la struttura della legge tributaria cantonale¹⁰² sia la concorrenza fiscale intercomunale¹⁰³.

Evidentemente la decisione di stabilire nel 15% la soglia dei proventi della sostanza e, soprattutto, l'aliquota minima sulla sostanza imponibile, è di esclusiva competenza del legislatore.

L'aliquota massima ai fini dell'imposta cantonale, comunale e di culto sulla sostanza nel Canton Berna è pari al 6.6‰¹⁰⁴, mentre l'imposta mi-

L'impianto della legge tributaria ticinese considera per il calcolo dell'imposta unicamente la quota cantonale. Il riferimento all'imposta comunale si trova alla fine della legge, più precisamente nella parte nona, artt. 274 seg. LT-TI. Ai sensi dell'art. 276 cpv. 2 si precisa che l'imposta comunale è calcolata applicando il moltiplicatore comunale all'imposta cantonale base.

¹⁰³ Niente vieta comunque di adottare una disposizione analoga a quella prevista dal Canton Berna che considera in un'unica norma il dovuto d'imposta cantonale, comunale e parrocchiale. Si rileva tuttavia che se si adottassero come parametri il 30% dei proventi netti e l'imposta minima sulla sostanza del 3‰, l'articolo di legge provocherebbe una perequazione finanziaria al di fuori della regolamentazione specifica della legge tributaria piuttosto problematica. Ammettiamo p. es. che un contribuente dispone una sostanza di 10 mio. di franchi che genera un provento netto di 200 000 franchi e che il relativo 30% ammonta a 60 000 franchi. L'imposta ordinaria sulla sostanza equivale per un contribuente domiciliato a Cadempino (moltiplicatore comunale del 57%) a 52 218 franchi; in tal caso la disposizione non è applicabile perché il provento netto della sostanza è superiore alle imposte ordinarie. Se invece il contribuente è domiciliato a Bellinzona (moltiplicatore comunale del 97%), l'imposta ordinaria ammonta a 65 522 franchi; in tal caso la disposizione è applicabile e il contribuente è tenuto a pagare 60 000 franchi. Dato che l'imposta dovuta comprende sia la quota cantonale sia quella comunale, si rende necessaria una nuova operazione per ripartire l'imposta sulla sostanza tra Cantone e Comune. Se invece si utilizza quale unico riferimento l'imposta cantonale, l'imposta ordinaria dovuta dal contribuente ammonta a 33 260 franchi. Indipendentemente dal domicilio fiscale del contribuente la disposizione è applicabile poiché l'imposta ordinaria è maggiore al 15% del provento netto della sostanza. Nel caso di domicilio a Cadempino, le imposte sulla sostanza (Cantone e Comune) corrispondono a 47 100 franchi; mentre in caso di domicilio a Bellinzona a 59 100 franchi.

¹⁰⁴ Ufficio federale di Statistica, 2010, pag. 51.

nima ai sensi dell'art. 66 cpv. 1 LT-BE è del 2.4‰; la differenza percentuale tra le due aliquote è pari al 63%¹05. Per contro in Ticino l'aliquota massima ai fini dell'imposta cantonale e comunale è del 6.8‰ e applicando una riduzione percentuale del 63% si raggiunge un'aliquota minima del 2.7‰. Se a questa si considera un moltiplicatore comunale medio del 79%¹06, l'aliquota minima riferita alla *sola* imposta cantonale è pari all'1.5‰. Di conseguenza, i contribuenti con sostanze imponibili inferiori a 340 000 franchi (cd. «punto morto») non potranno fruire in alcun modo della disposizione volta a mitigare gli effetti sulla sostanza, poiché l'imposta ordinaria sarà più vantaggiosa dell'imposta minima¹07.

Con riferimento all'imposta minima sulla sostanza si rileva inoltre che i Cantoni di Argovia e Vallese adottano il 50% dell'imposta (cantonale, comunale e di culto) dovuta sulla sostanza. Questa soluzione la ritengo poco praticabile per il Ticino a causa della socialità delle aliquote ai fini dell'imposta sulla sostanza, la quale comporterebbe un ulteriore sgravio per le basse sostanze. Infatti, il Ticino risulta molto concorrenziale per le medio-basse sostanze nel confronto intercantonale, mentre si posiziona sopra la media degli altri Cantoni per le sostanze di una certa entità¹⁰⁸. Appare dunque più ragionevole istituire un'imposta minima sulla sostanza espressa in permille (come p. es. previsto dai Cantoni di Basilea-Città e di Berna) al fine di interrompere la progressione del carico fiscale.

Dal tenore della norma ne consegue che il carico fiscale massimo, sommando sia l'imposta sul reddito sia quella sulla sostanza, non potrà oltre-

Se si considera invece il Canton Basilea-Città la differenza percentuale tra l'aliquota massima a quella minima è di poco superiore al 40% (dall'8.7‰ di aliquota massima al 5‰ di aliquota minima).

Ofr. il comunicato della Sezioni degli enti locali sulla decisione del moltiplicatore comunale medio valido per la determinazione del contributo di livellamento 2011, in: Foglio ufficiale 60/2010 del 30 luglio 2010, pag. 5923 seg.

¹⁰⁷ L'aliquota ordinaria su una sostanza imponibile di 340 000 franchi corrisponde all'1.5%.

¹⁰⁸ Cfr. RAPPORTO DEL CENTRO DI COMPETENZE TRIBUTARIE DELLA SUPSI; Il Cantone Ticino nel contesto della concorrenza fiscale intercantonale. Analisi della situazione e proposte di soluzione, Mandato del Consiglio di Stato del Cantone Ticino al Centro di competenze tributarie della SUPSI, Manno 26 agosto 2009.

passare il 71.652% del reddito complessivo di un contribuente, se si considera:

- ai fini dell'imposta sul reddito, un'aliquota cantonale del 15.076%, comunale del 15.076% (moltiplicatore al 100%) e federale dell'11.5%;
- ai fini dell'imposta sulla sostanza, un'aliquota cantonale del 15% sul provento netto della sostanza e comunale del 15% (moltiplicatore al 100%)¹⁰⁹.

Della disposizione ne possono usufruire, sempre che siano date le condizioni, sia i contribuenti illimitatamente imponibili (art. 2 LT-TI) sia quelli limitatamente imponibili nel Canton Ticino (art. 3 LT-TI) in conformità del principio di non-discriminazione stabilito all'art. 129 cpv. 3 Cost.¹¹⁰.

5.2.3. Commento al cpv. 2

Fanno parte della disposizione tutti i proventi della sostanza mobiliare ed immobiliare conseguiti nel periodo fiscale dal contribuente. I proventi della sostanza mobiliare di cui all'art. 17b e 19 cpv. 1^{bis} LT-TI (imposizione parziale dei dividendi) devono essere considerati per il calcolo senza la riduzione percentuale volta ad attenuare la doppia imposizione economica¹¹¹. Se così non fosse, si creerebbe una disparità di trattamento per la determinazione del provento lordo della sostanza tra contribuenti che, da un lato, detengono sostanza mobiliare, e dall'altro sostanza immobiliare; come pure tra contribuenti che detengono sostanza mobiliare ma, in un caso, il relativo reddito è imposto in misura parziale, e nell'altro, in misura piena. Ne deriva che per determinare il 15% dei proventi della sostanza, tali proventi devono essere presi in considerazione al lordo.

¹⁰⁹ A livello federale non viene riscossa l'imposta sulla sostanza.

¹¹⁰ Cfr. VGE del 20 novembre 2009, A 08 247/frt.

Il Canton Berna attenua la doppia imposizione economica per il tramite delle aliquote (art. 42 cpv. 2 LT-BE). Questo sistema, rispetto alla riduzione della base imponibile, considera per determinare la base imponibile i redditi da partecipazioni qualificate al 100%, salvo poi attenuarli con delle aliquote ridotte del 50%.

Per definizione, dai proventi lordi della sostanza sono ammesse le deduzioni previste dagli artt. 31 e 32 cpv. 1 lett. *a* LT-TI. Dai proventi della sostanza mobiliare sono deducibili i costi di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate (art. 31 cpv. 1 LT-TI); mentre dai proventi della sostanza immobiliare sono deducibili le spese di manutenzione¹¹², i premi di assicurazione e le spese di amministrazione da parte di terzi, rispettivamente gli investimenti destinati al risparmio di energia e alla protezione dell'ambiente (art. 31 cpv. 2 LT-TI). Sono inoltre deducibili le spese per lavori di cura dei beni culturali protetti che il contribuente ha intrapreso in virtù di disposizioni legali, d'intesa con le autorità o su loro ordine, a condizione che tali lavori siano sussidiabili e nella misura in cui la spesa non è coperta da sussidi (art. 31 cpv. 3 LT-TI).

Il contribuente ha inoltre diritto di dedurre gli interessi passivi che gravano sulla sua sostanza privata fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli artt. 19 e 20 LT-TI e di ulteriori 50 000 franchi (art. 32 cpv. 1 lett. *a* LT-TI). I contribuenti che detengono una sostanza commerciale possono invece dedurre illimitatamente gli interessi passivi.

Per le persone che svolgono un'attività lucrativa indipendente viene inoltre considerato – quale reddito della sostanza – un interesse calcolato sulla sostanza commerciale imponibile. Il tasso d'interesse corrisponde a quello sul capitale proprio investito nell'azienda e applicato dagli istituti delle assicurazioni sociali all'art. 18 cpv. 2 dell'Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS; RS 831.101) volto a determinare il reddito determinante per il pagamento dei contributi sociali. Per l'anno 2009 il tasso d'interesse ammonta al 2.5%¹¹³.

¹¹² Effettive oppure forfettarie secondo l'art. 2 del Regolamento LT-TI.

¹¹³ 2004: 2.5%; 2005: 2%; 2006: 2.5%; 2007: 3%; 2008: 3.5%.

5.3. Le conseguenze fiscali per contribuenti con sostanze e rendimenti diversi

5.3.1. Rendimento netto dell'1% sulla sostanza netta imponibile

Se un contribuente ritrae dalla sua sostanza imponibile¹¹⁴ un provento netto dell'1% può usufruire della norma solamente se il suo imponibile è superiore a 340 000 franchi. Oltre questa soglia, l'imposta ordinaria è maggiore al 15% del provento netto della sostanza, ciò che consente l'applicabilità della disposizione. Siccome il 15% del provento netto e l'imposta minima dell'1.5‰ coincidono, l'imposta dovuta sulla sostanza corrisponde all'1.5‰ della sostanza imponibile.

Lo sgravio fiscale tende ad aumentare al crescere della base imponibile per effetto dell'aliquota minima che tende ad interrompere la progressione delle aliquote, fino a giungere ad un risparmio massimo d'imposta del 57%.

Qualora il rendimento netto della sostanza – per le sostanze imponibili superiori ai 340 000 franchi – fosse inferiore all'1% e la relativa imposta ordinaria sulla sostanza superiore al 15% del provento, sarà sempre dovuta l'imposta minima sulla sostanza dell'1.5‰.

Sost. imp.	Imposta ordinaria		Imposta minima		Reno	limento	Impos	ta dovuta	Sgravio fiscale
franchi	franchi	aliquota ‰	franchi	aliquota ‰	1% sost. imp.	15% rendimento	franchi	aliquota ‰	
300 000	410	1.37	450	1.50	3000	450	410	1.37	0%
340 000	510	1.50	510	1.50	3400	510	510	1.50	0%
500 000	910	1.82	750	1.50	5000	750	750	1.50	18%
750 000	1560	2.08	1125	1.50	7500	1125	1125	1.50	28%
1 000 000	2310	2.31	1500	1.50	10 000	1500	1500	1.50	35%
2 000 000	5460	2.73	3000	1.50	20 000	3000	3000	1.50	45%
3 000 000	8760	2.92	4500	1.50	30 000	4500	4500	1.50	49%
5 000 000	15 760	3.15	7500	1.50	50 000	7500	7500	1.50	52%
10 000 000	33 260	3.33	15 000	1.50	100 000	15 000	15 000	1.50	55%
100 000 000	348 260	3.48	150 000	1.50	1 000 000	150 000	150 000	1.50	57%

¹¹⁴ Non sono state considerate le deduzioni sociali previste dall'art. 48 lett. *a* e *b* LT-TI per cui la sostanza netta corrisponde a quella imponibile.

5.3.2. Rendimento netto dell'1.5% sulla sostanza imponibile

Nel caso in cui un contribuente ricava dalla sua sostanza imponibile un rendimento netto dell'1.5% non potrà fruire della disposizione fintanto-ché la sua base imponibile sarà inferiore a 900 000 franchi circa («punto morto»); in tal caso, infatti, l'imposta ordinaria sulla sostanza risulterà più conveniente rispetto al 15% del provento netto della sostanza.

Se invece il rendimento netto ammontasse al 2%, il «punto morto» si troverebbe a 4 mio. di sostanza imponibile; ciò significa che per le sostanze inferiori a questa soglia l'imposta ordinaria sarebbe sempre più conveniente e unicamente oltre questa soglia si applicherebbe, in luogo dell'imposta ordinaria, il 15% del provento della sostanza per determinare il dovuto d'imposta.

Con un rendimento netto dell'1.5%, per effetto della progressione delle aliquote, il risparmio d'imposta si eleva ad un massimo del 35%.

Sost. imp.	. Imposta ordinaria		Imposta minima		Rendiment	to (franchi)	Imposta	Sgravio fiscale	
franchi	franchi	aliquota ‰	franchi	aliquota ‰	1.5% sost. imp.	15% rendimento	franchi	aliquota ‰	
300 000	410	1.37	450	1.50	4500	675	410	1.37	0%
340 000	510	1.50	510	1.50	5100	765	510	1.50	0%
500 000	910	1.82	750	1.50	7500	1125	910	1.82	0%
750 000	1560	2.08	1125	1.50	11 250	1688	1560	2.08	0%
900 000	2010	2.23	1350	1.50	13 500	2025	2010	2.23	0%
1 000 000	2310	2.31	1500	1.50	15 000	2250	2250	2.25	3%
2 000 000	5460	2.73	3000	1.50	30 000	4500	4500	2.25	18%
3 000 000	8760	2.92	4500	1.50	45 000	6750	6750	2.25	23%
5 000 000	15 760	3.15	7500	1.50	75 000	11 250	11 250	2.25	29%
10 000 000	33 260	3.33	15 000	1.50	150 000	22 500	22 500	2.25	32%
100 000 000	348 260	3.48	150 000	1.50	1 500 000	225 000	225 000	2.25	35%

5.3.3. Rendimento netto del 2.4% sulla sostanza imponibile

Se un contribuente ritrae un rendimento netto superiore al 2.4‰ («punto morto») dalla sua sostanza, indipendentemente dalla sua base imponibile, non potrà in alcun modo beneficiare della disposizione. Infatti, il 15% del provento netto della sua sostanza, sarà sempre superiore all'imposta ordinaria.

Sost. imp.	Imposta ordinaria		Imposta minima		Rendiment	o (franchi)	Imposta	Sgravio fiscale	
franchi	franchi	aliquota ‰	franchi	aliquota ‰	2.4% sost. imp.	15% rendimento	franchi	aliquota ‰	
300 000	410	1.37	450	1.50	7200	1080	410	1.37	0%
340 000	510	1.50	510	1.50	8160	1224	510	1.50	0%
500 000	910	1.82	750	1.50	12 000	1800	910	1.82	0%
750 000	1560	2.08	1125	1.50	18 000	2700	1560	2.08	0%
1 000 000	2310	2.31	1500	1.50	24 000	3600	2310	2.31	0%
2 000 000	5460	2.73	3000	1.50	48 000	7200	5460	2.73	0%
3 000 000	8760	2.92	4500	1.50	72 000	10 800	8760	2.92	0%
5 000 000	15 760	3.15	7500	1.50	120 000	18 000	15 760	3.15	0%
10 000 000	33 260	3.33	15 000	1.50	240 000	36 000	33 260	3.33	0%
100 000 000	348 260	3.48	150 000	1.50	2 400 000	360 000	348 260	3.48	0%

5.4. Le conseguenze sul gettito fiscale

Sulla base dei dati fiscali relativi al periodo 2007 per l'imposta cantonale viene proposta una simulazione al fine di conoscere l'incidenza fiscale, in termini di gettito, per l'erario del Canton Ticino. Se si prendono in considerazione come parametri il 15% del provento netto della sostanza e l'aliquota minima dell'1.5‰, la relativa contrazione del gettito fiscale, ai fini dell'imposta cantonale, ammonta a circa 11 mio. di franchi (10 mio. di franchi da contribuenti illimitatamente imponibili nel Canton Ticino e 1 mio. di franchi da contribuenti limitatamente imponibili nel Canton Ticino).

Scaglioni d'imposta sulla	Contribuenti	illimitatamente im	ponibili	Gettito fiscal	e (mio. di franchi)	Sgravio fiscale	
sostanza (in franchi)	complessivi	al beneficio della disposizione	in %	anno 2007	freno all'imposta sulla sostanza	mio. di franchi	in %
201 000-500 000	17 482	1507	9%	7.74	7.65	0.09	1%
501 000-800 000	5719	1444	25%	6.68	6.33	0.35	5%
801 000-1 000 000	1966	585	30%	3.67	3.37	0.29	8%
1 000 000-5 000 000	5511	1959	36%	26.46	23.30	3.16	12%
Oltre 5 000 000	716	360	50%	30.10	23.60	6.50	22%
Totale	31 394	5855	19%	74.64	64.25	10.39	14%

Fonte: Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, dati elaborati dall'autore

La disposizione volta a sostituire l'imposta ordinaria sulla sostanza se quest'ultima è superiore al 15% dei proventi conseguiti sulla sostanza,

potrebbe consentire un risparmio d'imposta al 19% dei contribuenti illimitatamente imponibili in Ticino e tenuti a pagare l'imposta sulla sostanza¹¹⁵, con una perdita di gettito fiscale stimata in poco più di 10 mio. di franchi. La percentuale di contribuenti che potrebbe usufruire della disposizione aumenta con il crescere della base imponibile: il 9% dei contribuenti è situato nello scaglione d'imposta tra 200 000 e 500 000¹¹⁶, il 25% tra 501 000 e 800 000, il 30% tra 800 001 e 1 mio., il 36% tra 1 e 5 mio., e il 50% oltre i 5 mio. di franchi. È evidente, quindi, che le minori entrate fiscali siano da ricercare nell'ultimo scaglione d'imposta – in considerazione della progressione delle aliquote – le quali sono pari a 6.5 dei 10 mio. di franchi complessivi; lo scaglione tra 1 e 5 mio. di franchi genera invece minori entrate nell'ordine di poco più di 3 mio. di franchi.

Scaglioni d'imposta sulla	Contribuent	i limitatamente imp	onibili	Gettito fiscale (mio. di franchi)	Sgravio fiscale	
sostanza (in franchi)	complessivi	al beneficio della disposizione	in %	anno 2007	freno all'imposta sulla sostanza	mio. di franchi	in %
201 000-500 000	5309	271	5%	0.56	0.55	0.00	1%
501 000-800 000	3661	363	10%	0.71	0.69	0.02	3%
801 000-1 000 000	1648	163	10%	0.43	0.42	0.01	3%
1 000 000-5 000 000	10 823	1222	11%	5.03	4.74	0.29	6%
Oltre 5 000 000	2002	420	21%	3.25	2.76	0.49	15%
Totale	23 433	2439	10%	9.98	9.16	0.82	8%

Fonte: Divisione delle contribuzioni del Canton Ticino, dati elaborati dall'autore

Per quanto riguarda invece i contribuenti limitatamente imponibili nel Canton Ticino, il 10% conseguirebbe un risparmio d'imposta a fronte di una contrazione complessiva di gettito stimata in quasi 1 mio. di franchi, di cui la metà proveniente dallo scaglione oltre i 5 mio. di franchi.

Nelle simulazioni non sono stati considerati i contribuenti esenti dall'imposta sulla sostanza (scaglione 0-200 000).

¹¹⁶ I contribuenti con una sostanza imponibile inferiore a 340 000 franchi (punto morto) e che quindi non possono beneficiare della disposizione sono circa 11 000 (35%).

Alla diminuzione di gettito fiscale di circa 11 mio. di franchi per le finanze cantonali, si deve poi aggiungere una contrazione fiscale per le finanze comunali di circa 9 mio, di franchi¹¹⁷.

Ne consegue che il costo fiscale complessivo per le finanze cantonale e comunali si stima in circa 20 mio di franchi

Se si volessero poi portare i parametri della disposizione al 20% del provento netto della sostanza abbinato ad un'aliquota minima del 2‰, allora la contrazione di gettito fiscale ammonterebbe a quasi 6 mio. di franchi per l'imposta cantonale e a quasi 5 mio. di franchi per l'imposta comunale (11 mio. di franchi il costo complessivo).

5.5. Conclusioni sul modello bernese

Il modello bernese può portare dei benefici fiscali a diverse categorie di contribuenti, a condizione che il rendimento netto calcolato sulla sostanza imponibile sia inferiore al 2.4%. In tal caso, il contribuente ha diritto ad uno *sconto* ai fini dell'imposta sulla sostanza; se però il rendimento netto della sostanza è superiore al 2.4%, il contribuente non avrà alcun beneficio fiscale da questa disposizione¹¹⁸.

Se invece il rendimento è inferiore all'1% è dovuta l'imposta minima sulla sostanza stabilita nell'1.5‰, a condizione che la sostanza imponibile sia superiore a 340 000 franchi («punto morto»).

Gli scenari che si possono prevedere con l'utilizzo, come parametri, del 15% del provento della sostanza e dell'1.5‰ d'imposta minima sono pertanto i seguenti:

¹¹⁷ Si considera per il calcolo un moltiplicatore comunale medio del 79% dell'imposta cantonale.

Se invece l'imposta minima fosse sostituita dalla metà dell'imposta dovuta sulla sostanza saremmo in presenza di maggiori sgravi fiscali per le sostanze medio-basse, mentre per le sostanze elevate lo sgravio d'imposta sarebbe minore poiché l'aliquota d'imposta minima dell'1.5‰ è inferiore alla metà dell'aliquota d'imposta massima (3.5‰/2).

Provento della sostanza	Imposta cantonale sulla sostanza dovuta
Inferiore all'1%	Imposta ordinaria sulla sostanza imponibile inferiore a 340 000 franchi Imposta minima dell'1.5% sulla sostanza imponibile pari o superiore a 340 000 franchi
Tra l'1 e il 2.4%	15% del provento della sostanza netta se inferiore all'imposta ordinaria sulla sostanza imponibile
Superiore al 2.4%	Imposta ordinaria sulla sostanza

Per concludere si può ritenere che una simile disposizione, che apporta benefici fiscali ai contribuenti che ritraggono un esiguo provento della sostanza, si inserisce in un contesto di riforma volta ad attenuare l'imposta sulla sostanza.

I contribuenti che dichiarano una sostanza imponibile inferiore ai 340 000 franchi, anche se ritraggono un trascurabile provento della sostanza, sono in ogni caso tenuti a pagare l'imposta ordinaria in quanto inferiore a quella minima dell'1.5‰, così come se conseguono un considerevole rendimento della sostanza; infatti la loro sostanza imponibile, per effetto della socialità delle aliquote, è tassata con aliquote inferiori a quella minima.

Se invece dispongono di sostanze imponibili di un certo rilievo, quando il loro provento è trascurabile si può stabilire che l'aliquota applicabile equivale all'1.5‰. Si aggiunge poi una seconda categoria di contribuenti, che ritraendo dalla loro sostanza rendimenti medio bassi, beneficiano di uno sconto parziale.

Invece i contribuenti che ottengono buoni profitti dal loro investimento, continuano a pagare l'imposta sulla sostanza secondo le aliquote ordinarie. Per questo motivo si può ritenere che una simile disposizione, da un profilo fiscale, disincentiva il contribuente ad assumersi dei rischi nell'investimento. Infatti, se un contribuente dovesse scegliere un investimento a basso rischio, con un rendimento molto contenuto, otterrebbe un incentivo fiscale ai fini dell'imposta sulla sostanza.

In termini di gettito fiscale, la misura comporta una contrazione del 14% per i contribuenti illimitatamente imponibili che pagano l'imposta sulla sostanza e dell'8% per quelli limitatamente imponibili che, considerando

sia l'imposta cantonale sia quella comunale, corrisponde a circa 20 mio. di franchi. Il risparmio d'imposta non concerne però unicamente i contribuenti che dispongono di ingenti sostanze (superiori ad 1 mio. di franchi), poiché della misura possono usufruire pure i contribuenti con sostanze superiori ai 340 000 franchi. È evidente però, che per effetto della progressione delle aliquote, la disposizione si rivolge maggiormente alle persone che dispongono di sostanze importanti.